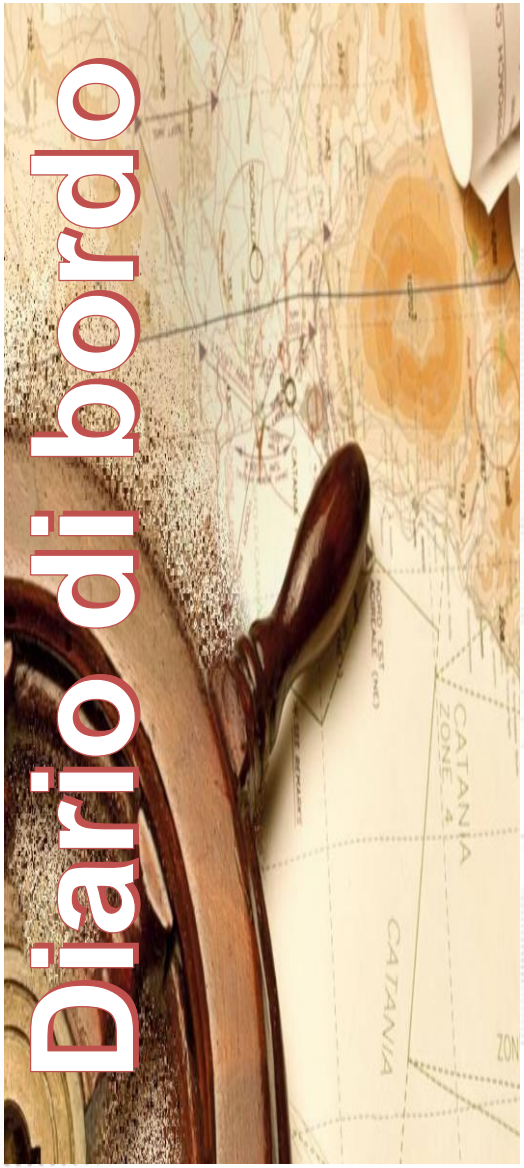
Ordine Ingegneri Provincia di Prato

T.U.L.P.S. e Locali di Pubblico Spettacolo

SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI · GUIDA TECNICA

Quadro normativo, procedimenti autorizzativi e regole tecniche

PRATO 29 Ottobre 2026



Parleremo di…

- *Aspetti normativi del T.U.L.P.S. riferiti ai locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento*
- *Norme sui L.P.S.*
- *Adempimenti normativi*



Regolamento UE 2024/3110

Pubblicazione G.U.E. 2026/331 del 13.02.2026 Integrazione Reazione al fuoco

Pubblicazione G.U.E. 2026/557 del 16.03.2026 Integrazione Resistenza al fuoco

NOVITÀ

Regolamento UE 2024/3110

Il nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 (nuovo CPR - Construction Products Regulation) rivoluziona il settore dei materiali da costruzione integrando gli obiettivi *dell'European Green Deal*. Il provvedimento introduce un quadro normativo incentrato sulla sostenibilità ambientale, sulla digitalizzazione e sulla circolarità dei prodotti.

NOVITÀ

Regolamento UE 2024/3110

Modifica dei Requisiti di base da 7 ad 8

- Integrità strutturale delle opere di costruzione
- Sicurezza antincendio delle opere di costruzione
- Protezione contro impatti negativi sull'igiene e sulla salute connessi alle opere di costruzione
- Sicurezza e accessibilità delle opere di costruzione
- Resistenza al passaggio del suono e proprietà acustiche delle opere di costruzione
- Efficienza energetica e prestazioni termiche delle opere di costruzione
- Emissioni nell'ambiente esterno delle opere di costruzione
- Uso sostenibile delle risorse naturali delle opere di costruzione

NOVITÀ

Regolamento UE 2024/3110

Sarà dato maggiore impulso alla sostenibilità ambientale

Viene introdotta la DoPC ovvero la Dichiarazione di Prestazione e Conformità

Sarà dato maggiore impulso alla marcatura CE dei prodotti da costruzione

È stato introdotto il Passaporto Digitale del Prodotto (DPP – Digital Passaport Prodot)

NOVITÀ









QR

2025.01.4147

ID PRODOTTO	2025.01.4147.101.1
CLASSIFICAZIONE	Pedonale per interni
MODELLO	ELITE+
RESISTENZA AL FUOCO	EI 120
NUMERO ANTE	1
L x H [mm]	900x2150
SENSO DI APERTURA	SX
MATERIALE	zincato 8/10
COLORE	RAL 7024 "grigio grafite" fin. Goffrato
CHIUDIPORTA 1° ANTA	
CHIUDIPORTA 2° ANTA	
ACC. ELETTRICI 1° ANTA	
ACC. ELETTRICI 2° ANTA	
LAVORAZIONI SPECIALI	
MANIGLIA A SPINGERE 1° ANTA	Pomolo c/placca foro cilindro
MANIGLIA A TIRARE 1° ANTA	Maniglia c/placca foro cilindro nera
SERRATURA 1° ANTA	Serratura elettrica antipanico tirare 12V AC/CC Fail Secure per porta sinistra spingere
CILINDRO	Cilindro dim. 50/35 mm per porta REI
MANIGLIA A SPINGERE 2° ANTA	
MANIGLIA A TIRARE 2° ANTA	
SERRATURA 2° ANTA	Serratura elettrica antipanico tirare 12V AC/CC Fail Secure per porta sinistra spingere
KIT	
PIANO	
POSIZIONE	D_DISIMPEGNO 1

essun dato trovato

ISTRUZIONI DI POSA

CERTIFICATI

SITO WEB

NOVITÀ

Regolamento delegato 2026/331 del 13 febbraio 2026 che integra il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio determinando classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale «reazione al fuoco»

NOVITÀ

Regolamento delegato 2026/331 «reazione al fuoco»

sostanzialmente è stata modificata la colonna dei metodi di prova

CLASSE	METODO(I) DI PROVA	CRITERI DI CLASSIFICAZIONE	CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVA
A1	EN ISO 1182 [1]; e	ΔT ≤ 30 °C; e Δm ≤ 50 % e t_f = 0 (cioè incendio non persistente)	–
	EN ISO 1716	PCS ≤ 2,0 MJ kg^{-1} [1]; e PCS ≤ 2,0 MJkg^{-1} [2] [3]; e PCS ≤ 1,4 MJ m^{-2} [4]; e PCS ≤ 2,0 MJ kg^{-1} [5]	–
A2	EN ISO 1182 [1]; o	ΔT ≤ 50 °C; e Δm ≤ 50 %; e t_f ≤ 20s	–
	EN ISO 1716; e	PCS ≤ 3,0 MJ kg^{-1} [1]; e PCS ≤ 4,0 MJ m^{-2} [2] PCS ≤ 4,0 MJ m^{-2} [3] PCS ≤ 3,0 MJ kg^{-1} [5]	–
	EN 13823 (SBI)	FIGRA ≤ 120 Ws^{-1}; e LFS < margine del campione; e THR_{600s} ≤ 7,5 MJ	Produzione di fumo [6]; e Gocce/particelle ardenti [7]

Classe	Metodo/i di prova	Criteri di classificazione	Classificazione aggiuntiva
A1	Prova di non combustibilità (1); e	ΔT ≤ 30 °C; e Δm ≤ 50 %; e t_f = 0 (cioè incendio non persistente).	
	Prova per la determinazione del potere calorifico	PCS ≤ 2,0 MJkg^{-1} (1); e PCS ≤ 2,0 MJkg^{-1} (2) (3); e PCS ≤ 1,4 MJm^{-2} (4); e PCS ≤ 2,0 MJkg^{-1} (5).	
A2	Prova di non combustibilità (1); o	ΔT ≤ 50 °C; e Δm ≤ 50 %; e t_f ≤ 20 s.	
	Prova per la determinazione del potere calorifico; e	PCS ≤ 3,0 MJkg^{-1} (1); e PCS ≤ 4,0 MJm^{-2} (2); e PCS ≤ 4,0 MJm^{-2} (4); e PCS ≤ 3,0 MJkg^{-1} (5).	
	Prova del singolo oggetto in combustione.	$FIGRA_{0,2MJ}$ ≤ 120 Ws^{-1}; e LFS < margine del campione; e $THR_{600\ s}$ ≤ 7,5 MJ.	Produzione di fumo (6); e Gocce/particelle ardenti (7).

NOVITÀ

Regolamento delegato 2026/557 del 16 marzo 2026 che integra il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio determinando classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale «resistenza al fuoco»

NOVITÀ

Regolamento delegato 2026/557 «resistenza al fuoco»

Ai fini del presente allegato si applicano i simboli seguenti:

R	Capacità portante
E	Tenuta
I	Isolamento
W	Irraggiamento
M	Azione meccanica
C	Dispositivo automatico di chiusura
C0-5	Durabilità del dispositivo automatico di chiusura:

Categorie di utilizzazione (C)	Numero di cicli
5	≥ 200 000
4	≥ 100 000
3	≥ 50 000
2	≥ 10 000
1	≥ 500
0	≥ 1

S	Tenuta al fumo (nel contesto dei sistemi di ventilazione)/Controllo del fumo (nel contesto delle porte)
P	Continuità di corrente o capacità di segnalazione lungo la curva standard tempo-temperatura
PH	Continuità di corrente o capacità di segnalazione a temperatura costante
G/O	Resistenza alla fuliggine
K	Capacità di protezione dal fuoco
T	Classe di temperatura espressa in temperatura massima del gas in °C (temperatura di funzionamento)
D	Durata della stabilità a temperatura costante
DH	Durata della stabilità lungo la curva standard tempo-temperatura
F	Funzionalità degli evacuatori forzati di fumo e calore
B	Funzionalità degli evacuatori naturali di fumo e calore

NOVITÀ

Regolamento delegato 2026/557 «resistenza al fuoco»

Sono state modificate tutte le tabelle che troviamo nella sezione S.2.12 Classi del D.M. 03.08.2015 s.m.i.

Il nostro *target* è avere un'attività conforme alle norme di prevenzione incendi

Prevenzione incendi

1. Prevenzione incendi: funzione preminente di interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri uniformi sul territorio italiano, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.



Obiettivi della progettazione della sicurezza antincendio

SICUREZZA DELLA VITA UMANA



INCOLUMITA' DELLE PERSONE

TUTELA DEI BENI



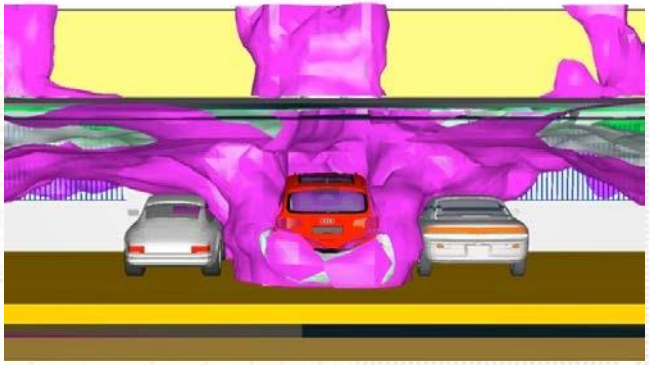
TUTELA DELL'AMBIENTE





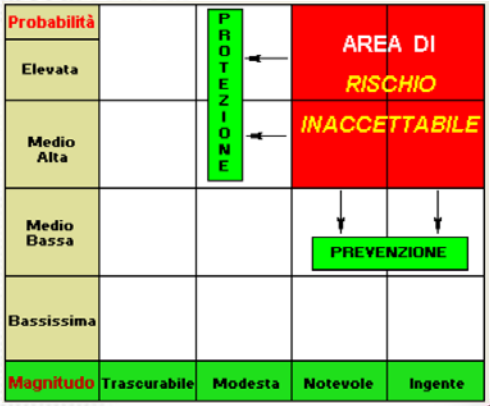
Ipotesi fondamentali

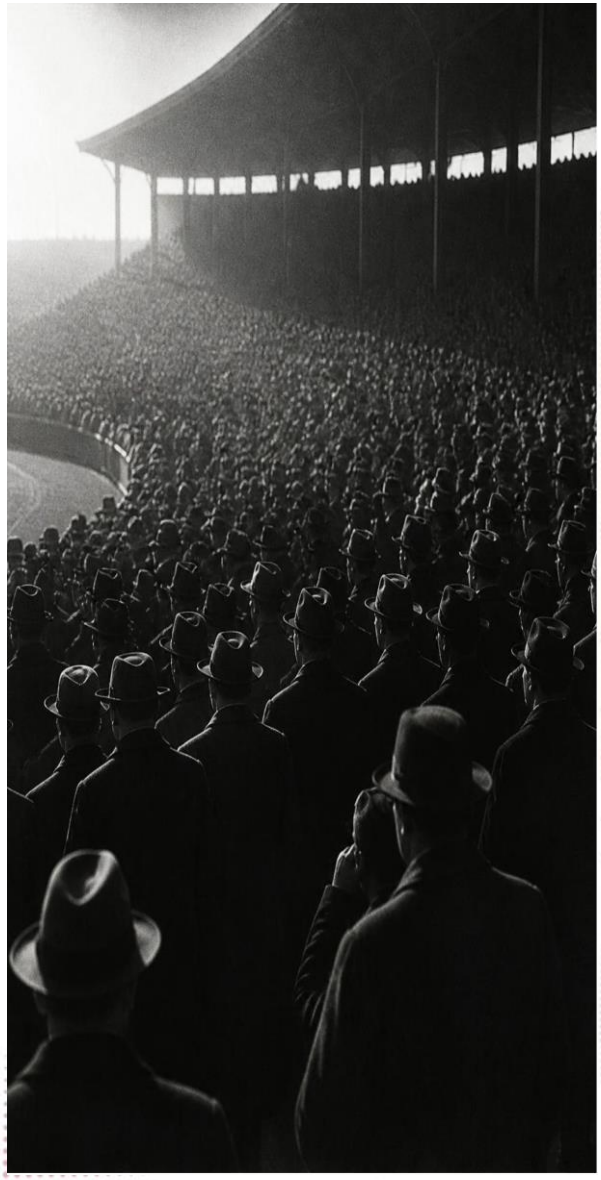
L'incendio di un'attività si avvia da un solo punto d'innesco.



Il rischio d'incendio ***non può essere ridotto a zero****.*

Le attività progettate, realizzate e gestite secondo il «Codice», presentano un residuo rischio incendio considerato ***accettabile***





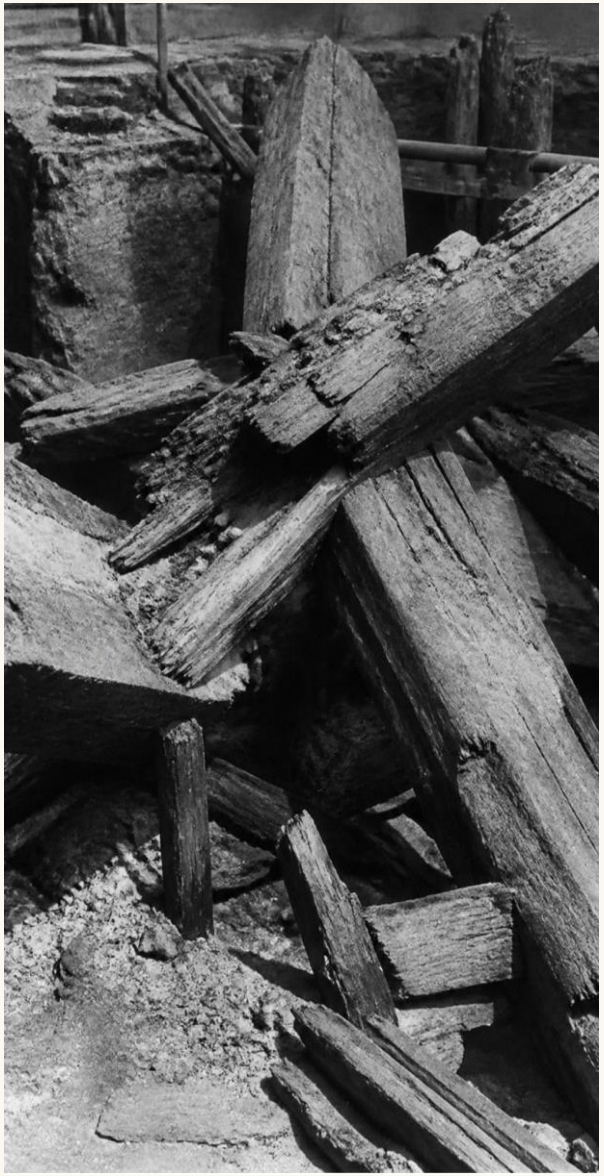
DOVE C'È FOLLA C'È RISCHIO

Lo spettacolo è fin dall'origine un rito collettivo irrinunciabile: riunisce comunità, celebra miti e scandisce la vita civile.

Tuttavia, la concentrazione di molte persone in uno spazio delimitato genera vulnerabilità fisica immediata: panico, cedimenti strutturali e incendi.

La tutela della pubblica incolumità non nasce quindi con i codici contemporanei, ma risponde a una necessità antica quanto la folla stessa.

PRINCIPIO FONDANTE —*La prevenzione come imperativo civile*



FIDENE anno· 27 D.C.

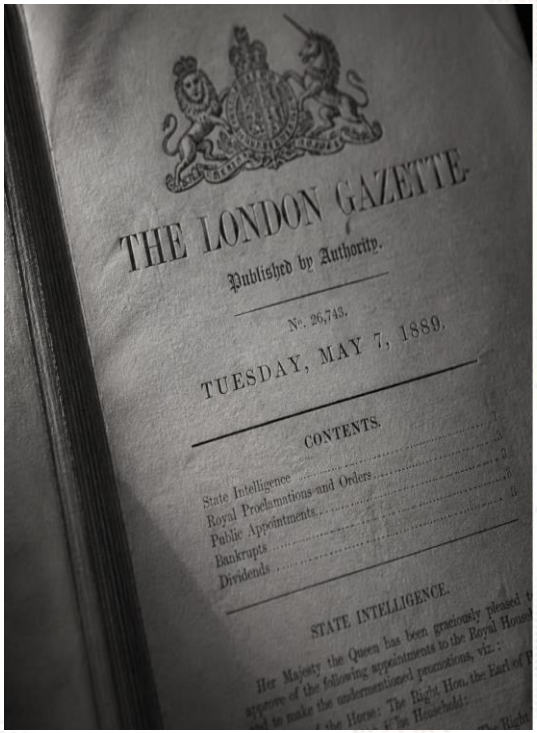
LA TRAGEDIA CHE CAMBIÒ LE REGOLE

CROLLO TOTALE

20.000 vittime

- Anfiteatro abusivo, materiali scadenti
- Risposta del Senato Romano: autorizzazioni obbligatorie, verifiche tecniche, controllo della capienza, sanzioni severe

1859-1889 DALLA LEGGE RATTAZZI ALLA PRIMA COMMISSIONE


THE LONDON GAZETTE
Published by Authority.
No. 26,743.
TUESDAY, MAY 7, 1889.
CONTENTS.
State Intelligence
Royal Proclamations and Orders
Public Appointments
Bankrupts
Dividends
STATE INTELLIGENCE.

1859	Il Prefetto “moderno”, con poteri di vigilanza e sicurezza
1888	Ispezioni tecniche
1889	Nasce la prima Commissione, con tecnici e pubblicità sulla sicurezza



Il TULPS: la cornice normativa

1 **R.D. 18 giugno 1931, n. 773**

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; pilastro della tutela dello Stato sull'ordine pubblico.

2 **R.D. 6 maggio 1940, n. 635**

Regolamento di esecuzione, con disposizioni procedurali e limiti per le licenze di polizia.

3 Finalità **istituzionali**

Tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità nelle manifestazioni collettive; prevenzione dei rischi di assembramento e salvaguardia dell'incolumità fisica.

1931-1940
IL T.U.L.P.S. E LA COMMISSIONE PROVINCIALE

1931 · ART. 80 T.U.L.P.S.

Nessun locale apre senza verifica, in continuità con il 1889.

1940

Nasce la Commissione Provinciale di Vigilanza.

Prefetto, Questore, Medico Provinciale, Genio Civile, Vigili del Fuoco, esperti, rappresentanti di esercenti e lavoratori.

Definizione art. 16 Circolare n° 16/1951



Il termine "locale" si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonché i servizi vari e i disimpegni ad essi annessi.

Dunque il termine ha un'accezione molto ampia, comprensiva sia di spazi all'interno di opere murarie sia di aree all'aperto in cui si svolga un'attività di pubblico spettacolo

Differenza - Circolare n° 52/1982



Aspetti normativi del T.U.L.P.S.
Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773

PUBBLICO SPETTACOLO Art. 68

Senza **licenza del Questore** non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di **200 partecipanti** e che si svolgono **entro le ore 24 del giorno di inizio**, la licenza è sostituita dalla **segnalazione certificata di inizio attività** di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

TITOLO III · CAPO I

Art. 68: licenza per spettacoli e trattenimenti

Titolo abilitativo necessario per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e conce

COMPETENZA

Questore e Comune

•Il Questore conserva la competenza residuale su spazi pubblici e aperti al transito; il Comune autorizza tramite SUAP i locali al chiuso e aree delimitate.

AMBITO

Spettacoli e trattenimenti

•Distingue tra spettacolo in senso stretto (pubblico passivo) e trattenimento (partecipazione attiva, ballo, intrattenimento musicale).

REGIME

Temporaneo o permanente

Distingue manifestazioni occasionali con SCIA fino a 200 persone ed entro le ore 24, rispetto ad attività con sede fissa e pubblico costante.

Aspetti normativi del T.U.L.P.S.
Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773

PUBBLICO TRATTENIMENTO Art. 69

Senza **licenza della Autorità locale di Pubblica Sicurezza** è vietato, dare anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di **200 partecipanti** e che si svolgono **entro le ore 24 del giorno di inizio**, la licenza è sostituita dalla **segnalazione certificata di inizio attività** di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

ATTIVITÀ SECONDARIE

Art. 69: spettacoli in luoghi non adibiti

Disciplina l'intrattenimento in esercizi pubblici ordinari e spazi privi di destinazione d'uso specifica per il pubblico spettacolo.

- Per esercizi pubblici e luoghi diversi dai teatri: bar, ristoranti e circoli possono offrire intrattenimento o musica dal vivo come attività complementare.
- Il Comune rilascia l'autorizzazione specifica, subordinata ai limiti di impatto acustico e alle verifiche di sicurezza.
- Validità legata a luogo, titolare e attività: la licenza è connessa alla persona del titolare, al perimetro esatto dell'area autorizzata e alle prescrizioni d'orario.



Aspetti normativi del T.U.L.P.S.
Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773

PUBBLICO SPETTACOLO

PUBBLICO TRATTENIMENTO

Art. 80

L'**Autorità di Pubblica Sicurezza** non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto **verificare da una commissione tecnica** la **solidità** e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

CONDITIO SINE QUA NON

Art. 80: verifica di solidità e sicurezza

Nessuna licenza ex artt. 68 e 69 può essere concessa senza il preventivo accertamento di agibilità.

Principio inderogabile

La verifica di solidità strutturale, igiene e sicurezza è presupposto vincolante per qualsiasi licenza di polizia.

Organo ispettivo competente

Valutazione demandata alla Commissione di vigilanza (CCVLPS o CPVLPS) che esamina elaborati tecnici e

Esito e prescrizioni

Il sopralluogo tecnico precede l'apertura e conclude in un verbale con eventuali prescrizioni vincolanti all'esercizio.

Aspetti normativi del Reg. T.U.L.P.S.
Regio Decreto 18 giugno 1940 n° 635

Art. 141

Per l'applicazione dell' art. 80 sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

a) esprimere il pareri sui progetti di nuovi teatri o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di **solidità**, di sicurezza dell'edificio e di igiene ed indicare le misure di cautela ritenute necessarie nell'interesse dell'igiene e della prevenzione degli infortuni;

Aspetti normativi del Reg. T.U.L.P.S.
Regio Decreto 18 giugno 1940 n° 635

Art. 141

Per l'applicazione dell' art. 80 sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene;

Aspetti normativi del Reg. T.U.L.P.S.
Regio Decreto 18 giugno 1940 n° 635

Art. 141

Per l'applicazione dell' art. 80 sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

e) controllare con **frequenza** che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

MODIFICA NORMATIVA

Con il D.P.R. n° 311del 28/05/2001 Art. 4 si introducono

«Semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo»

COMMISSIONE COMUNALE (CCVLPS) art. 141 bis

Nominata dal Sindaco ogni tre anni

COMMISSIONE PROVINCIALE (CPVLPS) art. 142

Presieduta dal Prefetto o suo delegato per grandi eventi.

Le Commissioni esprimono il parere tecnico vincolante per l'autorizzazione di modelli costruttivi e attrazioni viaggianti su scala nazionale.

La Commissione di vigilanza sui locali

Organo tecnico collegiale istituito per esprimere parere obbligatorio di agibilità ai sensi dell'art. 141 R.D. 635/1940.

Composizione tecnica multidisciplinare. Sindaco o delegato;
Comandante Vigili del Fuoco;
Dirigente medico ASL;
Dirigente Ufficio Tecnico Comune, esperto in elettrotecnica;
Comandante Polizia Locale.

CCVLPS vs CPVLPS.
Commissione Comunale fino a 1.300 spettatori per teatri/cinematografi o 5.000 all'aperto;
oltre tali soglie la competenza passa alla Commissione Provinciale (Prefettura).

Parere e collaudo sul campo.
Verifica preventiva dei progetti e collaudo in loco per accertare la conformità di impianti, vie di fuga e strutture portanti.



OGGI: DUE COMMISSIONI, UNA SOLA TUTELA

Con il D.P.R. 616/1977 la competenza sul rilascio della licenza di spettacolo è passata dallo Stato al Comune, ma l'art. 80 TULPS resta invariato: l'agibilità richiede sempre un parere tecnico preventivo.

COMMISSIONE COMUNALE (CCVLPS)

Nominata dal Sindaco

COMMISSIONE PROVINCIALE (CPVLPS)

Presieduta dal Prefetto o suo delegato per grandi eventi.

Le Commissioni esprimono il parere tecnico vincolante per l'autorizzazione di modelli costruttivi e attrazioni viaggianti su scala nazionale.



Spettacoli viaggianti e circhi: collaudo e parere CPV.

Semplificazione Decreto Cultura



NORMATIVA · SEMPLIFICAZIONI · ENTI LOCALI

LEGGE 16/2025: COSA CAMBIA PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Dalla S.C.I.A. straordinaria alle regole definitive: una sintesi operativa per artisti, organizzatori e amministratori comunali.

GAZZETTA UFFICIALE N. 46 DEL 25 FEBBRAIO 2025 · IN VIGORE DAL 26 FEBBRAIO 2025

IL QUADRO NORMATIVO

Una legge di conversione, non un codice dello spettacolo

La Legge 21 febbraio 2025, n. 16 converte con modificazioni il Decreto Legge 201/2024 (il Decreto Cultura). Non riscrive l'intero settore, ma incide su nodi amministrativi chiave.

COSA È STATO FATTO

Conversione del D.L. 201/2024

Un intervento mirato per prorogare e rendere stabili misure di snellimento procedurale già sperimentate negli scorsi anni, risolvendo l'incertezza annuale delle proroghe.

FONTE: GAZZETTA UFFICIALE N. 46 DEL 25/02/2025

COSA NON È ANCORA

Non è la riforma generale

Non sostituisce il Codice dello Spettacolo né riorganizza i fondi nazionali (FNSV). Fissa però con chiarezza la soglia di accesso alle procedure semplificate per i singoli eventi.

EFFICACIA: IN VIGORE DAL 26 FEBBRAIO 2025



AMBITO OGGETTIVO

Cosa intendiamo per spettacolo dal vivo

La disciplina individua con precisione le discipline artistiche incluse e pone un criterio decisivo: la compresenza fisica tra interpreti e pubblico.

Arti sceniche tradizionali e viaggianti

Teatro di prosa e figura, concerti musicali di ogni genere, spettacoli coreutici e danza contemporanea, arti circensi e spettacoli viaggianti.

Il requisito essenziale: pubblico presente

L'esibizione deve svolgersi in presenza: spettatori ed esecutori condividono lo stesso spazio fisico. Sono escluse le pure trasmissioni in streaming o registrazioni chiuse.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Una sola segnalazione al posto di più permessi

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) sostituisce la vecchia sequenza di pareri e licenze preventive. Si presenta telematicamente e consente l'avvio immediato.

Sportello Unico (SUAP)

Un unico referente istituzionale: la pratica transita digitalmente sul portale SUAP del Comune ove ha luogo l'evento, senza doversi recare presso Questure o Commissioni.

Efficacia immediata e perizia tecnica

L'evento può tenersi dalla data indicata nella segnalazione, corredata dalla relazione tecnica di un professionista abilitato che assevera sicurezza, uscite e materiali ignifughi.



CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

Quando si applica: i limiti da conoscere

La semplificazione non è indiscriminata: opera unicamente entro parametri orari, dimensionali e di genere artistico ben definiti.

CAPIENZA MASSIMA

2.000

Spettatori presenti

Limite inderogabile per pubblico simultaneo nell'area allestita per l'evento.

FINESTRA ORARIA

08:00 – 01:00

Dalle 8 all'una di notte

L'evento deve concludersi entro le ore 1:00 del giorno successivo a quello di avvio.

DISCIPLINE AMMESSE

5 GENERI

Teatro, musica, danza

Inclusi musical e proiezioni cinematografiche.

Restano esclusi i format da discoteca o ballo libero.

SE ANCHE UNO SOLO DI QUESTI PARAMETRI VIENE SUPERATO, TORNA AD APPLICARSI LA PROCEDURA ORDINARIA CON AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA.

LIMITI E SALVAGUARDIE

Le eccezioni: dove la SCIA non basta

Il legislatore ha mantenuto tutele rafforzate per i contesti di particolare pregio e per le situazioni che richiedono presidi speciali di ordine pubblico.

1

ECCEZIONE 01

Vincoli paesaggistici, culturali e ambientali

Se lo spettacolo ha luogo in piazze monumentali, parchi naturali protetti o siti vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali, la S.C.I.A. non è sufficiente: occorrono i nulla osta specifici delle Soprintendenze e degli Enti Parco.

2

ECCEZIONE 02

Casi degli artt. 142 e 143 R.D. 635/1940

Restano ferme le verifiche delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS / CPVLPS) per strutture ad alta complessità impiantistica, allestimenti temporanei pesanti o capienze che comportino rischi specifici.

PRIMA PRESENTARE LA S.C.I.A., BISOGNA ACCERTARSI SEMPRE LA NATURA CATASTALE E VINCOLISTICA DEL LUOGO PER L'ESIBIZIONE.

ITER AMMINISTRATIVO

Dal progetto all'agibilità

La sequenza procedurale per l'ottenimento del titolo abilitativo all'esercizio.

01

Deposito istanza

Presentazione domanda al SUAP corredata da relazione tecnica, calcoli strutturali, piano d'esodo e schemi d'impianto.

02

Esame progetto

Istruttoria documentale della Commissione di vigilanza con verifica di conformità antincendio, statica e igienico-sanitaria.

03

Sopralluogo

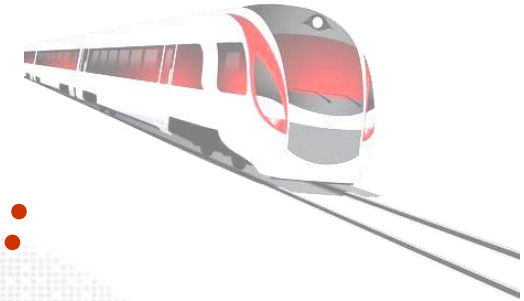
Verifica collegiale sul posto con collaudo funzionale degli impianti, delle uscite di sicurezza e degli allestimenti.

04

Rilascio licenza

Emissione del verbale di agibilità ex art. 80 TULPS e rilascio formale del provvedimento autorizzativo finale ex art. 68.





ATTENZIONE:


REPVBBLICA ITALIANA
T.U.L.P.S.
TESTO UNICO
DELLE
LEGGI DI
PUBBLICA
SICUREZZA


DPR
151/11

D.P.R. n° 151/2011 Allegato I

N°	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m^2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		fino a 200 persone	oltre a 200 persone

D.P.R. n° 151/2011

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi



Decreto Presidente della Repubblica n° 151 del 1.08.2011

CATEGORIA A Attività a basso rischio e standardizzate	CATEGORIA B Attività a medio rischio	CATEGORIA C Attività a elevato rischio

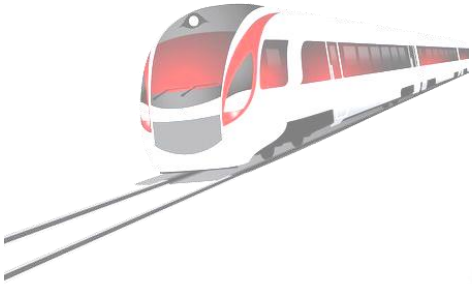
Deroga

Valutazione preventiva di conformità dei progetti
(entro 30 gg.)

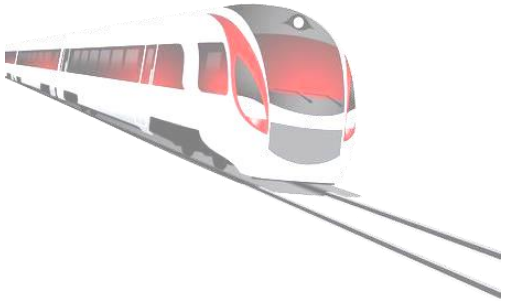
AVVIO DELL'ATTIVITA' TRAMITE S.C.I.A.

Controllo con sopralluogo a campione
(entro 60 gg)
Rilascio, su richiesta di copia del verbale della visita tecnica

Controllo con sopralluogo
(entro 60 gg)
Rilascio del provvedimento



Il doppio binario



Nuovo codice di prevenzione incendi

RTV. 15

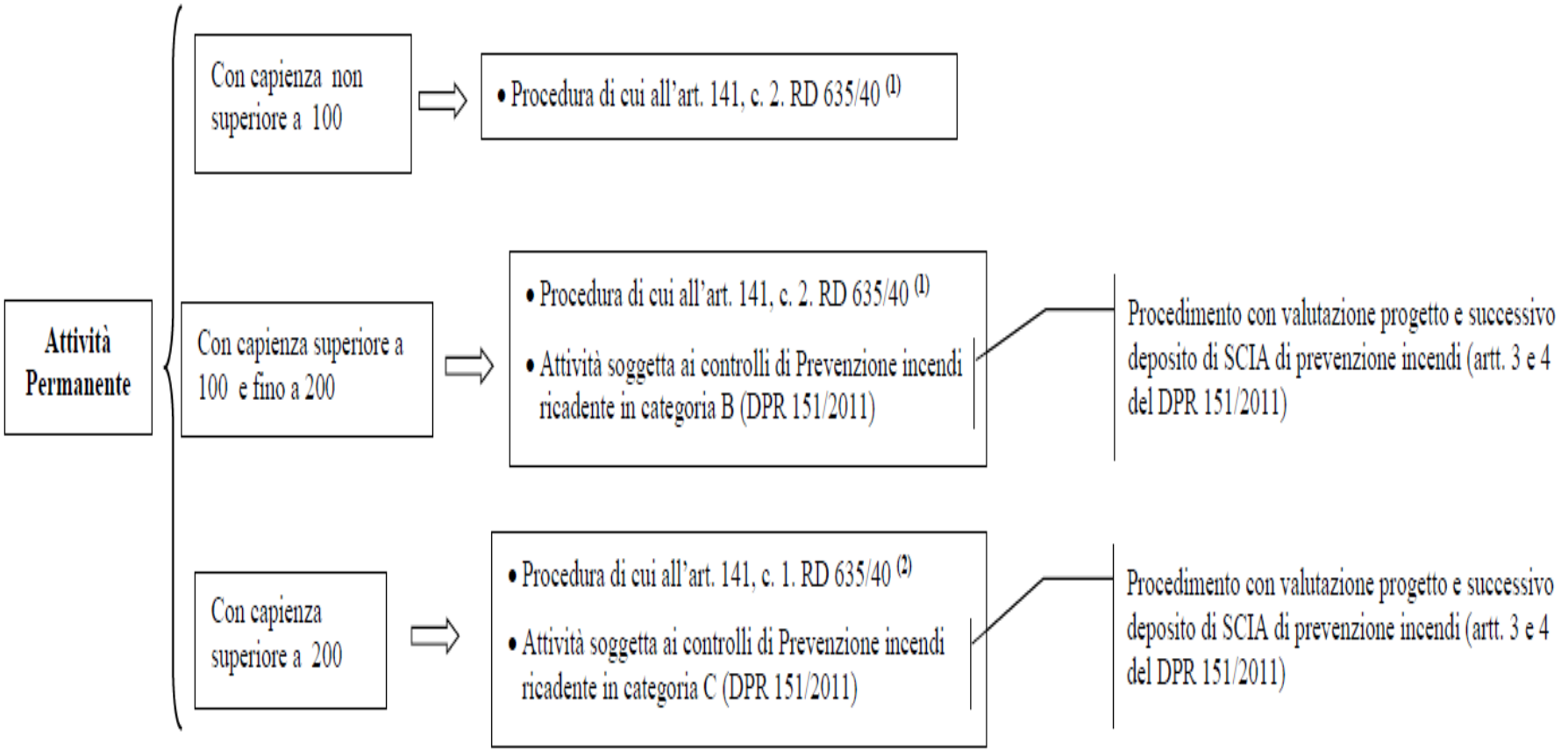




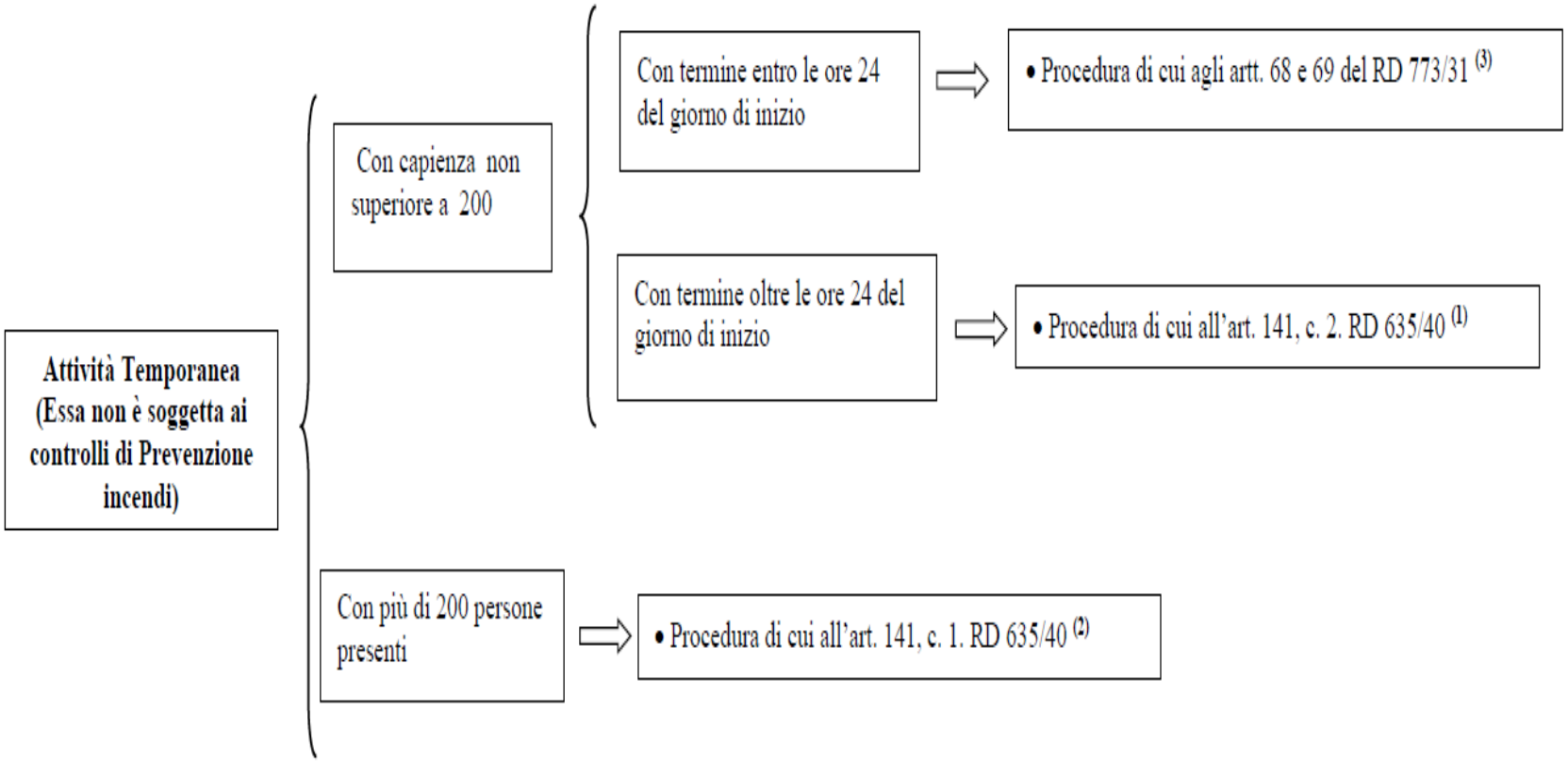
D.M. 15 novembre 2022

D.M. 19 agosto 1996

Schema Procedure Consolidate tramite il L. n° 16/2025 (Decreto Cultura)



Schema Procedure Consolidate tramite il L. n° 16/2025 (Decreto Cultura)



Il concetto di **temporaneità** di una manifestazione viene ribadito nel Chiarimento prot. n° 0005918 del 19/06/2015 che esplicita:

- impossibilità di quantificare in termini temporali
- attività di breve durata e ben definita
- non stagionali
- non permanenti
- non ricorrono con cadenza prestabilita

AGIBILTA'.....



VERIFICA POSITIVA S.C.I.A.

Aspetti normativi del Reg. T.U.L.P.S.
Regio Decreto 18 giugno 1940 n° 635

Art. 141 (modificato)

Il concetto di **frequenza** viene introdotto con la modifica sopraggiunta con la lett. b) del comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. n° 311 del 28/05/2001, che stabilisce devono essere riverificate le condizioni di agibilità ex art. 80 all'interno dei locali con una cadenza di non superiore a

due anni.

Focus Circoli Privati e Associazioni Culturali



Circoli privati e associazioni culturali

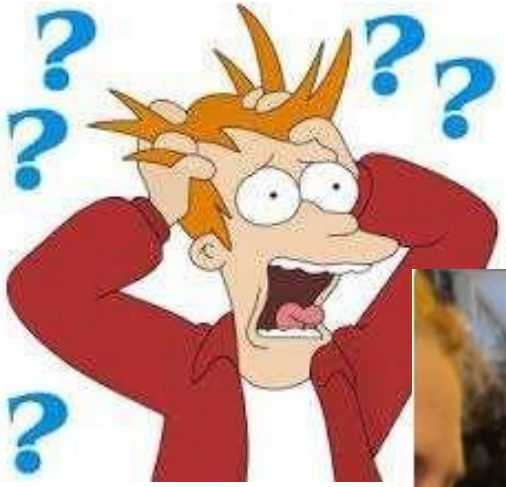
- Bisogna salvaguardare il diritto di riunione di associazione
- Mantenere il carattere privato all'ingresso dei soci
- Non deve essere svolta attività ai fini di lucro



Circoli privati e associazioni culturali

- Principio prevalenza sostanziale su natura giuridica
- Tessera immediata e > 100 persone → pubblico spettacolo
- Applicazione art. 80 TULPS per analogia





BAR e RISTORANTI



è un locale di pubblico spettacolo ?

Circolare n° 674 del 15 Gennaio 2026

Finalità:
Corretto inquadramento, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo nel rispetto della distinzione tra attività soggette e non soggette agli adempimenti del D.P.R. 151/2011

Locali di pubblico esercizio

(BAR e Ristoranti)

NON SOGGETTE

Locali di pubblico spettacolo

(Discoteche e sale da ballo)

SOGGETTE

Segnale tangibile che chiarisce il quadro normativo

Locali di pubblico esercizio

(BAR e Ristoranti)

Assenza di attività danzante:

- privo di pista da ballo
- musica elemento di intrattenimento passivo
- ospiti seduti ai propri posti con focus sulla consumazione

Condizioni per esclusioni

Due requisiti essenziali

Assenza di allestimenti speciali:

- privo di spazi con sedute a platea
- tavoli disposti per consumazione e non verso un palco o un'area di esibizione

Ad esempio, in un ristorante con musica dal vivo con capienza > 100 persone rimane un pubblico esercizio, fintanto che le persone rimangono al tavolo per consumazione pasti e non vi sono aree da ballo o zone adibite a platea.

Assoggettabilità

I bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, in quanto non ricompresi nell'Allegato I

BAR e ristoranti
(casi particolari)

qualora bar e ristoranti siano inseriti all'interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche

devono osservarne le relative prescrizioni



BAR
all'interno del Teatro

Ristorante con cucina avente potenzialità
>di 35 KW D.M. 08/11/2019 (spesso dimenticato)
>di 116 KW D.M. 08/11/2019 e D.P.R. n° 151/2011

BAR e ristoranti (casi particolari)

Attività soggette inserite in un bar o ristorante

devono osservarne le relative prescrizioni



Distinzione tra bar/ristoranti e locali di pubblico spettacolo

Locali di Pubblico spettacolo

Rientrano in tale ambito,
a titolo esemplificativo, discoteche e sale da ballo,
caratterizzate, quale attività **prevalente**, da intrattenimento:

- elevato affollamento
- permanenza prolungata del pubblico

Qualora
- ***> 100 persone o***
- ***> 200 mq***

- ***D.M. 19 agosto 1996***
- ***D.M. 03/08/2015 con V.15***

Accessorietà e Prevalenza

- **Musica accessoria in bar/ristoranti:** sottofondo, capienza ≤ 100

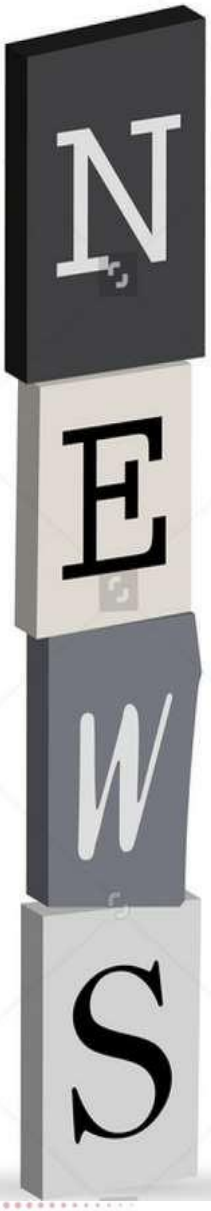




- **Applicazione artt. 68 e 80 TULPS** e normativa antincendio

★ **Il ballo trasforma sempre l'attività in pubblico spettacolo**





Profili essenziali di sicurezza per bar e ristoranti

BAR e
Ristoranti



La valutazione del rischio incendio, da sviluppare in capo al datore di lavoro secondo i criteri stabiliti dal
D.M. 3 settembre 2021

stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio

Allegato I del D.M. 03/09/2021
Campo di applicazione

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO DI INCENDIO.

CAMPO DI APPLICAZIONE

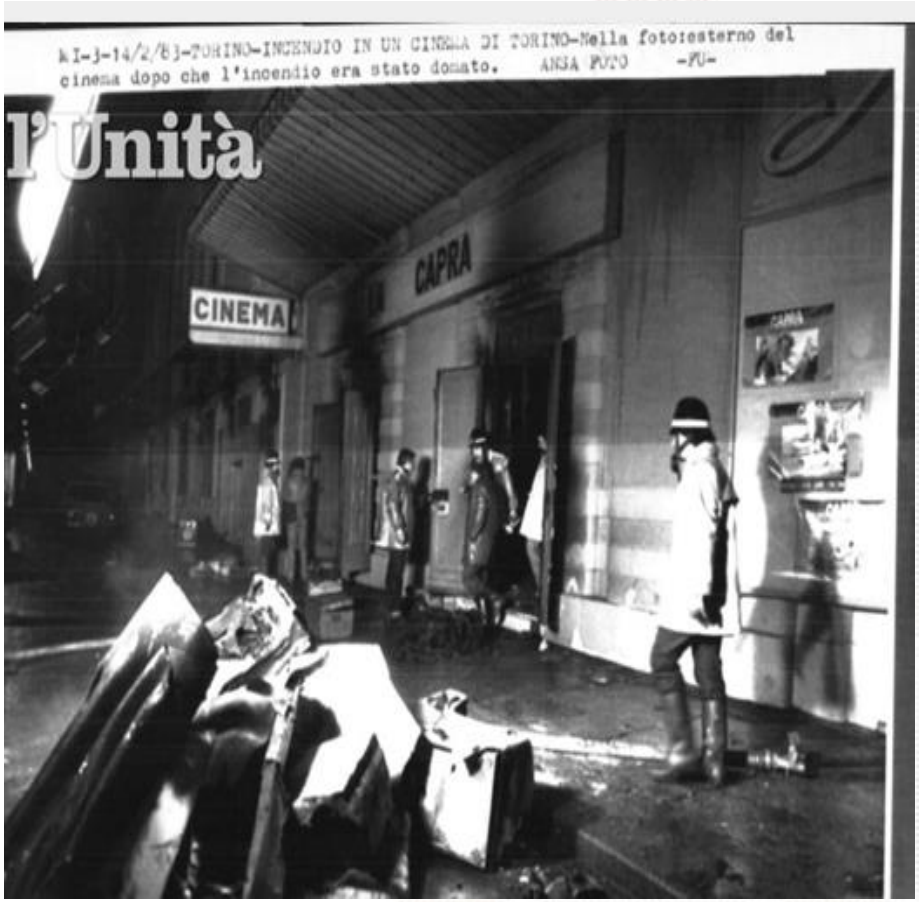
Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio di incendio quelli

Ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica Regola Tecnica

- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva ≤ 1000 mq
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio


ci vuole
un caffè

TORINO, 22/2/1983



L'incendio al Cinema Statuto rappresenta un episodio simbolo nella crescita della sensibilità alle problematiche antincendio.

Durante la proiezione di un film, si accese una tenda (probabilmente per un corto circuito all'interno di una stufa) che cadde sulle poltroncine dell'ultima fila tagliando la via di uscita verso l'unica entrata alla sala. Per la scarsa qualità dei materiali di tendaggi, rivestimenti e poltrone, il fuoco e il fumo invasero rapidamente il locale.

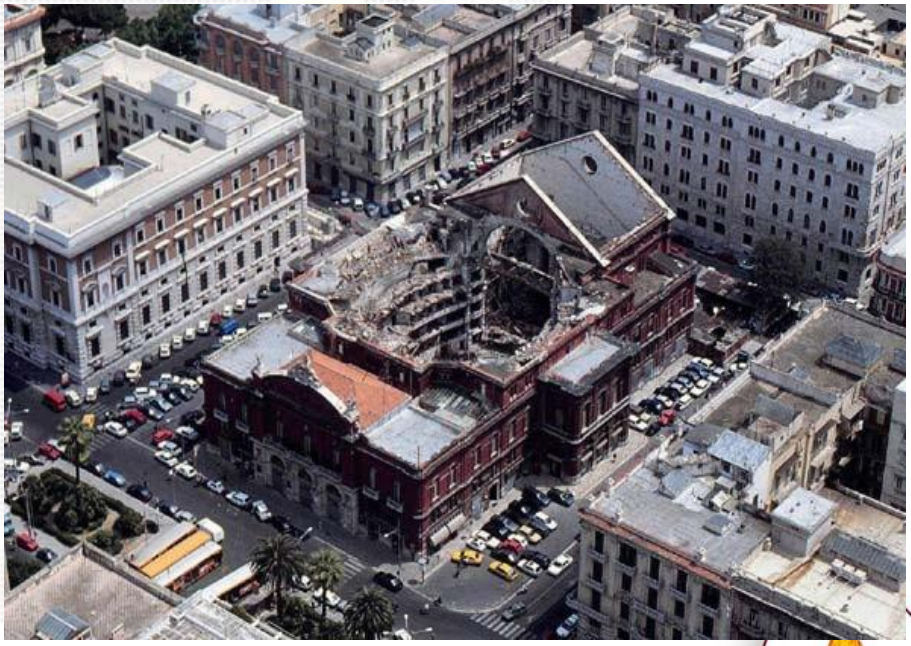
Morirono asfissiate e avvelenate 64 persone

BARI, 26 e 27/10/1991

L'incendio al Teatro Petruzzelli fu di origine dolosa e solo il crollo della cupola, soffocando il fuoco, ne limitò le conseguenze.

Non ci furono persone coinvolte.







Disastro allo Stadio di Bradford il giorno 11 Maggio 1985 in cui morirono 56 persone e 265 ne rimasero ferite.

. Dopo 40 minuti di gioco, innescato da una sigaretta, si sviluppò un incendio nei pressi del settore G dello stadio. Alcuni testimoni hanno riferito di avere visto carta o rifiuti in fiamme sotto le assi del pavimento, sotto cui si erano accumulati rifiuti mai rimossi.

Poi le fiamme si sono propagategrazie alla copertura rivestito di cartone catramato.

La tragedia di **Corinaldo**,
esempio tragico di incidente originato dal deflusso da un luogo chiuso, avvenuta la notte dell'8 dicembre 2018 presso la discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, dove **6 persone sono rimaste uccise** mentre altre 59 sono rimaste ferite.

L'uscita d'emergenza sul retro del locale, si affacciava su un ponticello situato al di sopra di un piccolo fossato. Durante la fuga la balaustra del ponticello cedeva facendo precipitare una moltitudine di persone nel fossato. La tragedia fu causata dal fatto che le prime persone cadute sono state schiacciate dal peso di coloro che li seguivano.

Secondo gli investigatori circa 1400 persone erano presenti nella sala al momento della sciagura nonostante la capienza massima fosse di circa 450 persone



REGOLA TECNICA VERTICALE TRADIZIONALE

Una regola tecnica per i locali di pubblico spettacolo

Il D.M. 19 agosto 1996 approva la regola tecnica di prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.





AMBITO DI APPLICAZIONE

A quali locali si applica il decreto

- Teatri, cinematografi, cinema-teatri, auditori e sale convegno
- Locali di trattenimento con capienza superiore a 100 persone, sale da ballo e discoteche
- Teatri tenda, circhi, spettacoli viaggianti



ARTICOLAZIONE DEL DECRETO

Come è organizzato il decreto

Il testo è suddiviso in 19 titoli tematici che guidano il tecnico dall'analisi preliminare alla gestione operativa:



Parte Generale

Titoli I–IV: definizioni, requisiti costruttivi, posti a sedere ed esodo del pubblico.

Attività Speciali

Titoli V–XI: scena, cabine di proiezione, circhi, teatri tenda, spazi all'aperto e locali fino a 100 p.

Impianti Attivi

Titoli XII–XVII: aree a rischio, impianti elettrici, idranti, rivelazione fumi e segnaletica.

Esercizio & Storico

Titoli XVIII–XIX + All.: gestione della sicurezza nel tempo e criteri di adeguamento dell'esistente.

GEOMETRIA E DISTRIBUZIONE

Costruzione dei locali e distribuzione dei posti

Le norme richiedono stabilità al fuoco e percorsi ordinati senza ostacoli, per prevenire cadute, calpestamenti e blocchi del flusso lungo le file di poltrone.

Resistenza al fuoco e separazioni (Titolo II)

Strutture portanti REI/R commisurate al carico d'incendio; separazione della sala dalle altre attività civili o commerciali.

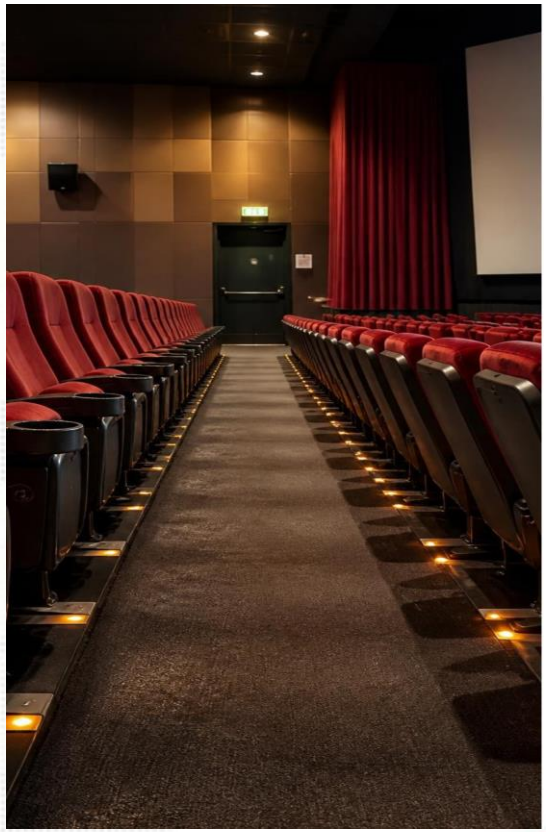
Fissaggio e geometria delle poltrone (Titolo III)

Poltrone fissate stabilmente al pavimento in file; passaggi liberi non inferiori a 0,80 m e massimo 16 posti tra due corsie longitudinali.

Corsie di disimpegno

Passaggi principali in moduli (multipli di 0,60 m; minimo 1,20 m), senza gradini isolati né strozzature.

Disposizione a file ancorate e corsia di disimpegno centrale.



DIMENSIONAMENTO E SICUREZZA

Capienza e vie di esodo

I parametri fondamentali per il calcolo dell'affollamento e la salvaguardia degli occupanti.

Densità

Affollamento massimo

Teatri e cinema: posti a sedere numerati. Sale da ballo e discoteche: fino a 0,7–1,2 persone per mq di pista netta.

Uscite

Moduli di passaggio

Larghezza conteggiata in moduli (1 modulo =60 cm). Uscite minime distribuite contrapposte, apertura nel verso dell'esodo.

Piano

Gestione emergenza

Illuminazione autonoma su percorsi, segnaletica ad alta visibilità e personale addestrato per l'esodo rapido.

DIMENSIONAMENTO CRITICO

L'esodo del pubblico: il cuore della norma

Il sistema d'esodo garantisce che tutti gli occupanti raggiungano un luogo sicuro dinamico o statico prima che le condizioni diventino insostenibili.

Capacità di deflusso

Numero massimo di persone evacuabili per singolo modulo d'uscita (0,60 m): **50 persone/modulo** per sale all'aperto o al piano, ridotto a **37,5 o meno** per interrati.

Lunghezza massima

Distanza massima da ogni posto a sedere alla più vicina uscita di sicurezza: di regola **non oltre 30–40 m** a seconda della quota e del dislivello.



Numero uscite: Almeno due uscite contrapposte per sala di capienza fino a 150 persone; numero crescente al crescere dell'affollamento.

Porte e maniglioni: Apertura nel verso dell'esodo con semplice spinta tramite dispositivi a barra antipanico a norma EN 1125.

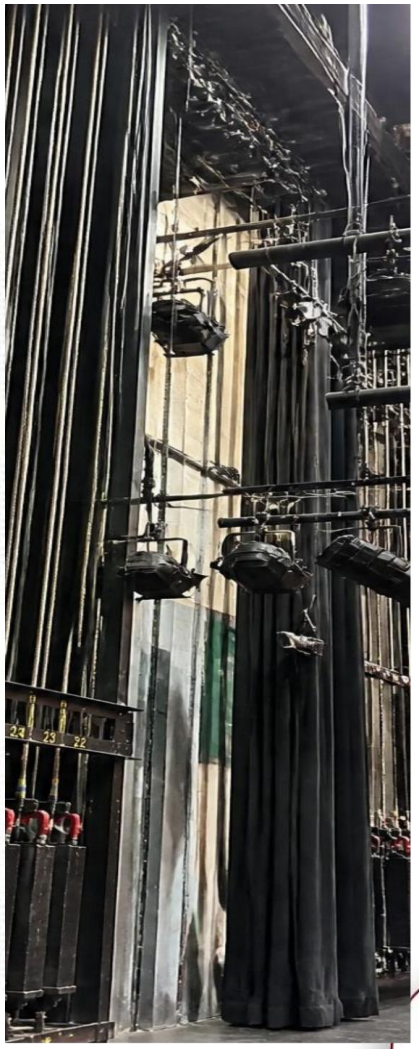
Scena, cabine di proiezione e aree a rischio

I settori tecnici concentrano elevati carichi d'incendio e potenziale innesco; il decreto impone separazione fisica ermetica verso la platea.

La scena teatrale (Titolo V). Distinzione tra scene all'aperto, integrate o separate; per scene separate con torre scenica: sipario tagliafuoco metallico a comando gravitazionale ed evacuatori di fumo e calore in sommità.

Cabina di proiezione (Titolo VI). Ambiente compartimentato REI con prese d'aria indipendenti e saracinesche tagliafuoco sulle feritoie di proiezione verso la sala.

Locali tecnici a rischio specifico (Titolo XII). Centrali termiche, gruppi elettrogeni e depositi di scenografie e costumi ubicati all'esterno o separati con porte REI munite di autochiusura.



La separazione della torre scenica protegge il pubblico dai fumi di scenotecniche e scenografie. Torre scenica e proscenio: separazione tagliafuoco attiva.

ATTIVITÀ TEMPORANEE E SPAZI PARTICOLARI

Casi particolari: circhi, tendoni, spazi all'aperto

Prescrizioni specifiche: ancoraggi, reazione al fuoco delle membrane e distanziamenti.

Circhi e spettacoli viaggianti (Titolo VII): Distanze di sicurezza da edifici adiacenti (almeno 20 m), stabilità contro il vento e percorsi perimetrali sempre presidiati e liberi.

Teatri tenda (Titolo VIII): Teli di copertura e membrane in classe 1 o 2 di reazione al fuoco; dispositivi di sgancio rapido e verifica statica dei carichi neve e vento.

Luoghi all'aperto (Titolo IX): Spazi delimitati con uscite di sicurezza verso strade pubbliche.

Locali multiuso (Titoli X e XI): Regole semplificate per locali polifunzionali fino a 100 occupanti.



Tensostruttura con varchi perimetrali ed esodo a cielo libero.

DOTAZIONI TECNOLOGICHE OBBLIGATORIE

Impianti e protezione attiva

I Titoli XIII–XVII definiscono gli standard di salvaguardia tecnica in emergenza:

Impianti Elettrici	Sistemi Allarme	Rete Idrica	Rivelazione
Titolo XIII	**Titolo XIV**	**Titolo XV**	**Titoli XVI–XVII**
Illuminazione di sicurezza: almeno 5 lux a pavimento lungo le vie d'esodo; alimentazione di riserva automatica entro 0,5 secondi.	Diffusione acustica e ottica d'emergenza (EVAC): informa tempestivamente il personale e guida l'evacuazione del pubblico senza panico.	Idranti UNI 45 in sala, naspi, attacchi motopompa VV.F. ed estintori portatili ogni 200 m^2; sprinkler o diluvio su torri sceniche.	Impianto IRAI automatico esteso a tutta l'attività, pulsanti manuali lungo i percorsi; segnaletica di sicurezza fotoluminescente o illuminata.

Riferimenti normativi coordinati con le norme CEI (64-8; parte 7, sezione 752); UNI (UNI 9795/2021 per IRAI, UNI 11988/2025 per EVAC e UNI 10779/2021, UNI 11292/2019, UNI EN 12845/2026 per rete idranti).

CONTINUITÀ DI SICUREZZA NEL TEMPO

Gestione della sicurezza e locali esistenti

TITOLO XVIII

Gestione della sicurezza (GSA)

La sicurezza non si esaurisce con l'opera edile: richiede piano di emergenza aggiornato, registro dei controlli periodici, addetti antincendio con attestato di idoneità tecnica e prove d'evacuazione regolari prima degli spettacoli.

TITOLO XIX

Locali esistenti

Disciplina transitoria per l'adeguamento delle attività già in esercizio alla data di entrata in vigore: ammessi criteri di deroga o misure compensative per scale, uscite e compartimentazioni storiche vincolate.

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Appendici tematiche

Regole applicative di dettaglio per fattispecie ibride connesse allo spettacolo: **ristoranti con trattenimento**, **sale giochi** e **sale bingo**, con calcolo personalizzato delle densità di affollamento.

La GSA costituisce elemento imprescindibile per il mantenimento della conformità antincendio e il rilascio del rinnovo periodico.

PREVENZIONE INCENDI · RTV PUBBLICO SPETTACOLO

DAL DM 19/8/1996 AL CODICE: COSA CAMBIA

APPROCCIO PRECEDENTE

DM 19 agosto 1996

Impostazione rigida e prescrittiva con vincoli geometrici fissi e ricorso frequente all'istituto della deroga.

METODOLOGIA ATTUALE

Codice di Prevenzione

Progettazione prestazionale orientata a obiettivi di sicurezza, livelli di prestazione e soluzioni conformi o alternative.

MISURA CARDINE S.4

Esodo prestazionale

Capacità di evacuazione correlata alle caratteristiche reali degli occupanti e alla dinamica dell'incendio.

Nuova filosofia progettuale: dalla conformità prescrittiva alla salvaguardia attiva della vita umana.

AMBITO NORMATIVO

CAMPO DI APPLICAZIONE

La RTV disciplina locali di intrattenimento e pubblico spettacolo: teatri, sale da concerto, cinema, discoteche e sale da ballo. Integra la Sezione G e la Sezione S del Codice.

PROFILO R-VITA

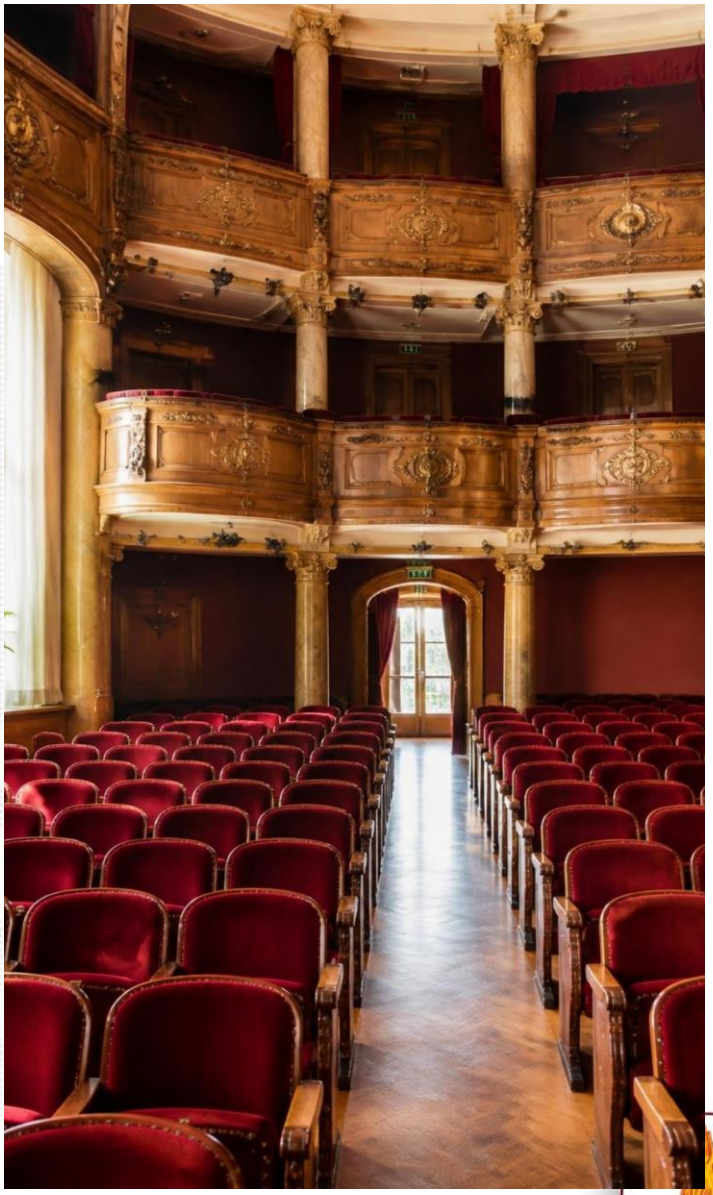
Occupanti svegli, non familiari con l'ambiente; possibili oscuramento o affollamento elevato.

PROFILI R-BENI ED R-AMBIENTE

Valutare il valore storico-architettonico della struttura teatrale e la tutela dell'intorno.

VERIFICA LIMITI E ESCLUSIONI

Verificare nel testo ufficiale della RTV soglie dimensionali, manifestazioni temporanee e attività escluse.



V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi (D.M. 19 agosto 1996) nonché anche alle attività a carattere temporaneo.
In particolare si possono applicare alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all'aperto, di cui al numero 65 dell'allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, di nuova realizzazione e a quelle esistenti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore del decreto).

La regola tecnica verticale **non si applica** ai **luoghi non delimitati**, alle **attrazioni di spettacolo viaggiante** e **agli esercizi pubblici**, come **bar o ristoranti**, con impiego **strumenti musicali, karaoke**, ecc, **in assenza dell'aspetto danzante o di spettacolo o di spazi appositamente allestiti per assistere allo spettacolo o per danzare.**

n.b. Cosa si intende per spettacolo viaggiante?

Per spettacolo viaggiante si intendono **le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite per mezzo di attrezzature mobili**, ovvero i parchi divertimento allestiti per un periodo di tempo predeterminato o in maniera stabile, sia all'aperto che al chiuso, in area privata (aree parrocchiali, aree, giostre, fiere….)



LUOGHI ALL'APERTO

LUOGHI UBICATI IN DELIMITATI SPAZI ALL'APERTO ATTREZZATI CON IMPIANTI APPOSITAMENTE DESTINATI A SPETTACOLI O INTRATTENIMENTI E CON STRUTTURE APPOSITE PER LO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO

V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

CLASSIFICAZIONI

In relazione al numero degli occupanti n:

OA: $n \leq 200$;

OB: $200 < n \leq 1000$;

OC: $1000 < n \leq 5000$;

OD: $n > 5000$.

In relazione alla quota dei piani h accessibili al pubblico:

HA: $-1\ m \leq h \leq 6\ m$;

HB: $-5\ m \leq h \leq 12\ m$;

HC: $-10\ m \leq h \leq 24\ m$;

HD: tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.

Per ambiti con più piani (es. tribune, gradinate, …), si considera la quota più sfavorevole dei piani accessibili al pubblico.

V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

TA1: ambiti non aperti al pubblico adibiti a **sale prove o camerini**, di superficie > 100 m²;

TA2: ambiti non aperti al pubblico adibiti a **camerini o servizi**, comunicanti direttamente con la scena, di superficie complessiva > 50 m² (*ai fini della classificazione TA2 devono essere sommate le superfici dei camerini e dei locali servizi direttamente comunicanti con la scena, anche se posti distanziati e di singola superficie ≤ 50 m²);*

TA3: ambiti non aperti al pubblico adibiti ad **uffici o servizi**, di superficie > 200 m²;

TO1: ambiti al **chiuso** ed accessibili al pubblico;

TO2: ambiti, comprensivi delle relative vie d'esodo, **all'aperto** ed accessibili al pubblico;

TK1: ambiti dove si effettuano **lavorazioni pericolose** ai fini dell'incendio o dell'esplosione, di superficie > 100 m² (*laboratori ed attrezzerie per le scenografie, …*);

TK2: scena di tipo **separato**;

TM1: depositi con carico di incendio specifico **qf > 600 MJ/m²**, aventi superficie > 200 m²;

TM2: depositi con carico di incendio specifico **qf > 1200 MJ/m²**;

V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

TM3: **depositi** di servizio alla scena di superficie > 50 m^2;

TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di **apparecchiature elettriche ed elettroniche**, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (*CED, sala server, cabine elettriche, …);*

TT2: aree destinate alla ricarica di **accumulatori elettrici** di trazione (*muletti, transpallet, macchine per la pulizia con uomo a bordo, …*);

TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti (*cabine per la proiezione di film su supporto combustibile, …*);

-Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) almeno le seguenti aree: **TK1, TM2** e **TM3**.

- È ammessa la classificazione in relazione al numero degli occupanti della singola sala dell'attività, quando le sale ed i relativi ambiti (es. foyer, connettivi, …) siano funzionalmente indipendenti, compartimentati ed abbiano sistemi d'esodo indipendenti.

V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

Metodologia generale



Scopo della progettazione

Obiettivi della sicurezza antincendio

- Sicurezza della vita umana
- Incolumità delle persone
- Tutela beni e ambiente

Valutazione del Rischio Incendio



Profili di rischio

R_{vita},
R_{beni},
$R_{ambiente}$

Strategia antincendio

Misure antincendio

Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Esodo
GSA
Controllo dell'incendio
Rivelazione e allarme
Controllo fumi e calore
Operatività antincendio
Sicurezza impianti

Livelli di prestazione

I
II
III
…..

Soluzioni conformi

Soluzioni alternative



V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

REAZIONE AL FUOCO

Nelle vie d'esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d'esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri, …) devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (capitolo S.1).

Nelle sale delle aree **TO1 (**ambiti al **chiuso** ed accessibili al pubblico):

a.devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco;
b.per le pavimentazioni, possono essere impiegati materiali appartenenti gruppo GM3 di reazione al fuoco;
c.per le pavimentazioni in legno, è ammesso omettere i requisiti di reazione al fuoco, in assenza di condotte di ventilazione o riscaldamento, condutture elettriche sottostanti.

Anche nel caso di scena integrata, è ammesso omettere i requisiti di reazione al fuoco delle pavimentazioni in legno del palcoscenico (*per il capitolo S.1 è altresì ammesso omettere i requisiti di reazione al fuoco per materiale scenico non incluso in quinte, velari, tendaggi e simili*)

Nelle aree **TO2 (ambiti, all'aperto ed accessibili al pubblico)** e per le strutture vulnerabili in condizioni d'incendio possono essere impiegati materiali del gruppo GM3 (*come specificato nel capitolo S.2, le strutture vulnerabili in condizioni d'incendio sono ad esempio: tensostrutture, tunnel mobili, strutture a tenda, …).*

V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

RESISTENZA AL FUOCO

Classe di resistenza al fuoco minima:

Compartimenti	Attività			
	HA	HB	HC	HD
Fuori terra	30 [1]	60		90
Interrati	-	90		
[1] Per le attività che occupino un unico piano a quota compresa fra -1 m e +1 m, in opere da costruzione destinate esclusivamente a tali attività e compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione, senza comunicazioni, si applica la classe minima di resistenza al fuoco indicata nel capitolo S.2.				

Le indicazioni della precedente tabella non si applicano alle strutture vulnerabili in condizioni d'incendio con carico di incendio specifico di progetto $q_{f,d} \leq 200$ MJ/m2.

V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

COMPARTIMENTAZIONE

Le aree TO1, TA1 **sale prove o camerini** devono rispettare le quote di piano, le limitazioni e le misure antincendio della tabella V.15-2.

Quote dei piani	Attività	Misure antincendio aggiuntive
-5 m ≤ h < -1 m [1]	OA	Almeno una via d'esodo verticale di tipo protetto.
	Tutte eccetto OA	Controllo di fumi e calore (capitolo S.8) di livello di prestazione III [2] ed almeno due vie d'esodo verticali di tipo protetto.
-10 m ≤ h < -5 m [3]	Tutte	• Gestione dell'emergenza (capitolo S.5) di livello di prestazione III; • Controllo dell'incendio (capitolo S.6) di livello di prestazione IV; • Controllo di fumi e calore (capitolo S.8) di livello di prestazione III [2]; • Almeno due vie d'esodo verticali a prova di fumo.
h > 24 m	Tutte eccetto OA	Tutte le vie d'esodo a prova di fumo

[1] Nel caso di un solo piano interrato è ammesso h fino a -7,5 m.

[2] Per le singole sale di superficie ≤ 600 m^2 è ammesso il livello di prestazione II con aperture di smaltimento di tipo SEb o SEc.

[3] Nel limite massimo di due piani interrati.

V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

COMPARTIMENTAZIONE

Le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo S.3) previste in tabella V.15-3.

Area	Attività			
	HA	HB	HC	HD
TO1, TA1	Nessun requisito			
TA2, TA3, TK2 [1], TM1 [2], TM3, TT1, TT2	Di tipo protetto			
TK1, TM2	Di tipo protetto [3]		Resto dell'attività a prova di fumo proveniente dalle aree TK1, TM2	
TZ	Secondo valutazione del rischio			

[1] Nessun requisito per il boccascena.
[2] Nessun requisito per i locali guardaroba permanentemente presidiati.
[3] Di tipo a prova di fumo se ubicati a quota < -1 m.

DIMENSIONAMENTO DEGLI SPAZI

AFFOLLAMENTO E DENSITÀ

Il dimensionamento del sistema d'esodo parte dal calcolo dell'affollamento massimo teorico, differenziato per zona funzionale e modalità di fruizione dell'attività.

AMBIENTE / ZONA	CRITERIO DI DENSITÀ	NOTE APPLICATIVE RTV			
Platea e posti a sedere	Posti numerati effettivi	Conteggio puntuale di poltrone fisse o posti a sedere autorizzati.			
Zone in piedi / Piste da ballo	Densità di progetto (persone/m²)	Applicare il parametro prescritto dalla RTV per il pubblico in piedi.			
Aree di servizio e backstage	Personale addetto presente	Valutazione in base all'organico di sicurezza, artisti e tecnici.			

Regola aurea: non inventare densità generiche; fare sempre riferimento ai coefficienti tabellati della RTV specifica.



GEOMETRIA DELLE VIE D'ESODO

VIE D'ESODO: LARGHEZZA E LUNGHEZZA

Favorire il deflusso rapido senza strozzature né tratti ciechi eccessivi, che possono intrappolare gli occupanti.

LARGHEZZA UTILE ED UNITÀ DI PASSAGGIO

La larghezza complessiva deve assorbire l'affollamento massimo dell'ambito servito; il Codice usa la larghezza unitaria (mm/persona) o moduli conformi stabiliti dalla RTV.

LUNGHEZZA D'ESODO E CORRIDOI CIECHI

Verificare la lunghezza massima fino al luogo sicuro e limitare i tratti a vicolo cieco, per evitare disorientamento nel fumo.

USCITE INDIPENDENTI

Prevedere percorsi alternativi e uscite opportunamente contrapposte, per consentire l'evacuazione anche se un'uscita è bloccata.

COMPONENTE TECNICA

USCITE, PORTE E DISPOSITIVI

Aperture affidabili: primo presidio contro l'intasamento dei percorsi d'esodo.

VERSO DI APERTURA

Aprire nel verso dell'esodo quando servono un numero significativo di occupanti o aree a rischio specifico.

DISPOSITIVI DI APERTURA

Maniglioni antipanico conformi alla norma UNI EN 1125 per pubblico non addestrato; maniglie a leva UNI EN 179 per personale.

CONTINUITÀ DEI PERCORSI

Rampe per dislivelli, parapetti a norma sulle scale; rimuovere ostacoli e sporgenze lungo le pareti.



STRUTTURA DEI PERCORSI

SISTEMA DI VIE D'ESODO E LUOGO SICURO

L'esodo si sviluppa come una successione ordinata di spazi con livelli crescenti di protezione antincendio.

AREA DI SPETTACOLO

Sala o platea in cui si manifesta l'innesco primario.

SPAZIO CALMO

Presidio sicuro temporaneo per persone con ridotta mobilità.

VIA D'ESODO PROTETTA

Corridoio o scala a prova di fumo o protetta con filtro.

LUOGO SICURO

Spazio a cielo libero esterno non esposto a crolli o fumo.

Obbligo dell’inclusività degli ambiti serviti

INTEGRAZIONE MISURE S.4 ED S.9

ESODO E GESTIONE DELLA SICUREZZA

La componente impiantistica e quella gestionale devono operare in perfetta sinergia per guidare e sostenere l'esodo degli occupanti.

SEGNALETICA ED ILLUMINAZIONE

Orientamento immediato

Segnaletica di sicurezza ad alta visibilità e illuminazione d'emergenza che garantisca i livelli di illuminamento minimi previsti lungo tutte le vie di fuga.

PIANO DI EMERGENZA (S.5)

Addetti all'esodo formati

Personale addestrato per diffondere le comunicazioni di allarme, disattivare impianti tecnici e coordinare l'evacuazione verso le uscite corrette.

ACCESSIBILITÀ E INCLUSIONE

Assistenza alle disabilità

Procedure operative pianificate per l'assistenza personalizzata e l'utilizzo tempestivo degli spazi calmi da parte degli operatori dedicati.

GSA determinante: nei locali di pubblico spettacolo la formazione degli addetti riduce drasticamente i tempi di pre-movimento.

IL TEMPO DI ESODO: ASET, RSET E MARGINE

Nelle valutazioni prestazionali, l'esodo confronta la timeline dell'incendio con quella dell'occupante.

ASET · AVAILABLE SAFE EGRESS TIME

Tempo disponibile per l'esodo

Dall'innesco al raggiungimento di soglie letali o incapacitanti di fumi, temperatura o visibilità lungo le vie d'esodo.

RSET · REQUIRED SAFE EGRESS TIME

Tempo richiesto per l'esodo

Somma dei tempi di rilevazione, allarme, riconoscimento, pre-movimento (reazione e preparazione) e movimento verso il luogo sicuro.

MARGINE DI SICUREZZA

Delta di salvaguardia

Differenza tra ASET ed RSET per assorbire variabilità comportamentali, ritardi e incertezze dei modelli fluidodinamici.

TIMELINE COMPARATIVA · CRITERIO PRESTAZIONALE



FIRE SAFETY ENGINEERING

V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

La GSA in esercizio deve prevedere verifica prima dell'apertura al pubblico dell'attività e successiva sorveglianza, in particolare di locali e vie d'esodo, sistemi di protezione attiva ed impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.

Nelle attività di tipo OC+HC, OC+HD o OD il centro di gestione delle emergenze deve essere ubicato in apposito locale ad uso esclusivo (capitolo S.5).

Controllo dell'incendio: tre obblighi fondamentali

01

PRESTAZIONI

Livelli S.6 dedicati

Tabella V.15-4

Applicazione dei livelli di prestazione per il controllo dell'incendio differenziati in funzione della tipologia di area e del profilo di rischio.

02

RETI IDRANTI

Parametri minimi idranti

Tabella V.15-5 · UNI 10779

Definizione della tipologia di protezione idrica interna/esterna, continuità operativa dell'alimentazione e tempi minimi di erogazione.

03

IMPIANTI AUTOMATICI

Sprinkler opzionali o richiesti

Tabella V.15-6 · UNI EN 12845

Requisiti specifici di alimentazione singola o singola superiore per gli impianti di spegnimento automatico a sprinkler qualora installati.

V.15.5.6: parametri idrici per la misure S.6

AMBITO / AREA	LIVELLO PRESTAZ.	ALIMENTAZIONE IDRICA	NOTE APPLICATIVE
Aree TK1, TK2, TA2	Livello III	Singola / Singola sup.	Richiesto Livello IV per profili HC o HD
Aree TM2 (depositi)	Livello IV	Singola superiore	Protezione automatica estesa ad alto carico
Attività OC e OD	Livello III	Singola superiore	Idranti e sprinkler secondo tab. V.15-5 e V.15-6

Criterio generale: L'alimentazione idrica deve essere singola o singola superiore a seconda del tipo di attività e del livello di prestazione imposto dalla norma.

V.15.5.7: livelli di prestazione per rivelazione e allarme

ATTIVITÀ / AMBITO	LIVELLO PRESTAZ.	AREE INTERESSATE	RIFERIMENTO E PARTICOLARITA'
Qualsiasi attività	Livello I	Aree TO2 (spazi all'aperto)	Segnalazione manuale d'allarme
Attività OA e OB	Livello I	Aree TO1 (locali al chiuso)	Affollamento limitato
Attività OB, OC, OD	Livello IV	Intera attività secondo Tabella V.15-7	Funzioni estese e gestione EVAC

Gestione falsi allarmi: Sono ammesse soluzioni alternative alla funzione A degli IRAI nelle sale con effetti scenici (fumo, nebbia teatrale, fiamme) in discoteche, teatri e complessi multifunzionali.

MISURA V.15.5.7 · EVAC

Il sistema di allarme vocale EVAC

Requisiti di evacuazione vocale secondo Tabella V.15-8.

Ambiti di applicazione: Obbligatorio in TO1, TA1 e TA2 per attività OB, OC e OD, e in TO2 per attività OC e OD.

Condizioni di omissione: Omissibile per attività con densità di affollamento fino a 0,7 pp/m^2, in unica sala al piano di riferimento, con uscite dirette su luogo sicuro e prive di aree TA1, TA3, TK1, TK2, TM, TT.

Aree all'aperto: Con pubblico presente esclusivamente all'aperto, sono omissibili i requisiti di resistenza al fuoco dei componenti EVAC.



MISURA V.15.5.8 · FUMI E CALORE

Controllo di fumi e calore nelle aree TO1

TIPOLOGIA ATTIVITÀ / SALA	LIVELLO PRESTAZ.	REQUISITI COSTRUTTIVI E OPERATIVI (TAB. V.15-9)
Attività OA e OB	Livello II	Smaltimento d'emergenza di fumo e calore
Attività OC e OD	Livello III	Controllo fumi e calore con impianti dedicati SEFC
Teatri con scena integrata	Livello III	Richiesto indipendentemente dalla classe di affollamento
Sale con superficie ≤ 600 m²	Livello II	Ammesso Livello II purché con aperture SEb o SEc

MISURA V.15.5.8 · SCENA TK2

SEFC nelle aree di scena

Protezione attiva delle scene con graticcio e torre scenica.

Obbligo di impianto SEFC

Nelle aree sceniche TK2 è obbligatorio installare un sistema di evacuazione forzata o naturale di fumi e calore (SEFC).

Protezione delle aree limitrofe

Salvaguardia di platea, servizi e foyer mediante compartimenti a soffitto dimensionati, ad esempio secondo la norma UNI 9494.



MISURA V.15.5.9 · IMPIANTI S.10

Climatizzazione e produzione di calore

CLIMATIZZAZIONE

Gas refrigeranti in TO1 e TA1

Per gli impianti centralizzati di condizionamento e climatizzazione a servizio delle aree TO1 e TA1 è prescritto l'uso esclusivo di fluidi refrigeranti di **classe A1 o A2L** secondo la norma ISO 817.

Minimizzazione dei rischi di tossicità e infiammabilità negli ambienti aperti al pubblico.

PRODUZIONE CALORE

Impianti termici fino a 35 kW

Gli apparecchi di produzione calore con potenza nominale complessiva fino a 35 kW devono essere installati **all'esterno dell'attività** oppure all'interno di compartimenti con classe di resistenza al fuoco **almeno 30**.

Separazione fisica per prevenire la propagazione verso le sale aperte al pubblico.

Impianti temporanei e punti da ricordare

Sicurezza d'esercizio e metodologia di progettazione antincendio.

Impianti temporanei (elettrici, meccanici, ecc.)

Non devono causare pericolo di inciampo lungo le vie d'esodo, devono resistere a sollecitazioni ambientali e danni meccanici, e vanno verificati prima di ogni utilizzo.





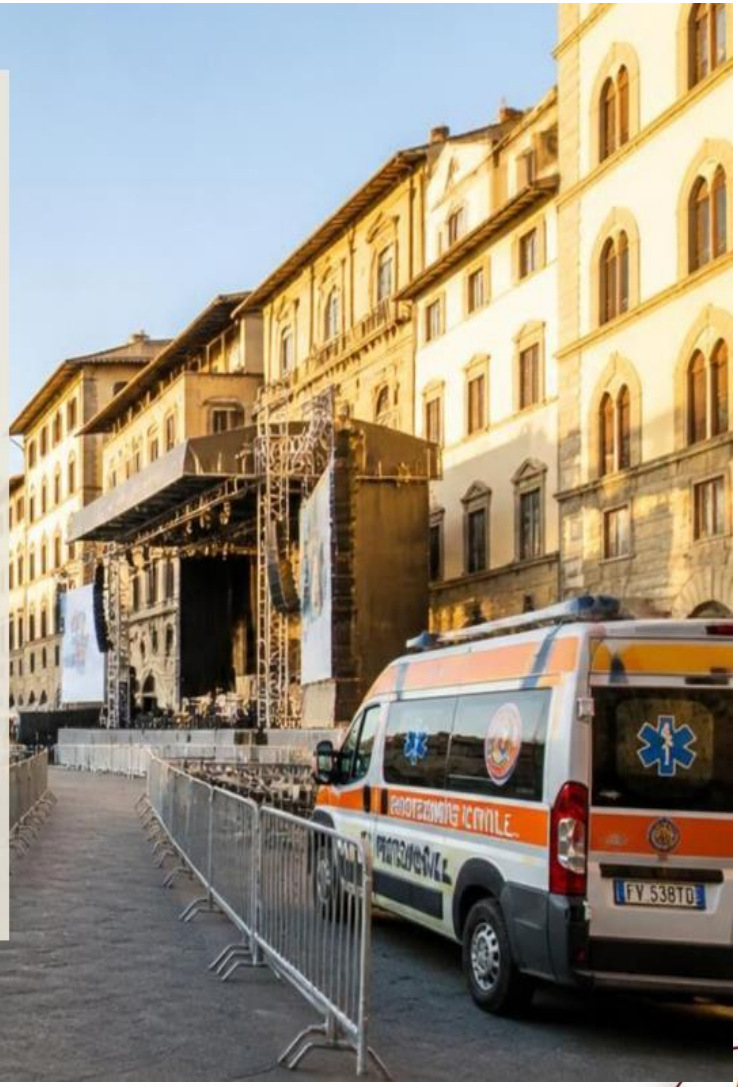


MINISTERO DELL'INTERNO · GABINETTO DEL MINISTRO

SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

La Direttiva 18 luglio 2018: safety, security e modelli operativi

Linee guida operative per organizzatori, Comuni e forze dell'ordine





Torino, Piazza San Carlo - finale Champions League - **3 Giugno 2017 - 1 morto e 1.527 feriti**. Durante la partita un gruppo di rapinatori ha utilizzato spray urticante per farsi largo tra la folla, dopo aver rubato diversi oggetti agli spettatori, i presenti, presi dal terrore hanno creato una calca in prossimità delle uscite dalla piazza.

QUADRO NORMATIVO

UNA DIRETTIVA UNICA AL POSTO DELLE PRECEDENTI



18 luglio 2018. Emanata dal Gabinetto del Ministro, riordina le circolari Gabrielli e Morcone.

Superamento delle rigidità del 2017. Dopo i fatti di piazza San Carlo a Torino, le indicazioni di safety avevano introdotto automatismi che bloccarono eventi locali. Il monitoraggio ne ha evidenziato l'impatto economico e organizzativo sui territori.

Approccio flessibile. Misure non prestabilite, ma proporzionate al rischio effettivo e alle vulnerabilità di ciascun evento.

FONTE NORMATIVA · CIRCOLARE MIN. INTERNO N. 11001/1/110/(10)

DISTINZIONE CONCETTUALE

SAFETY E SECURITY: DUE FACCE DELLA STESSA TUTELA

La direttiva ripartisce nettamente compiti tecnici di soccorso e

AMBITO COMUNALE E TECNICO

SAFETY

Incolumità fisica delle persone: comprende capienza, vie di fuga, antincendio, soccorso sanitario e assetto strutturale.

Esempio pratico sul campo

Il posizionamento di transenne antipanico a norma per evitare lo schiacciamento della folla e garantire varchi di deflusso libero.

Attori: Organizzatore · Comune · Vigili del Fuoco · 118

ITER AMMINISTRATIVO

DALL'ISTANZA ALL'AUTORIZZAZIONE: CHI FA COSA

Flusso procedurale unico: il Comune è lo sportello esclusivo di riferimento per l'organizzatore

01

FASE 01 · AVVIO

Presentazione istanza

L'organizzatore trasmette l'istanza al Comune con congruo anticipo, corredata dal piano di emergenza e safety con le misure previste.

Carico organizzatore

ITER AMMINISTRATIVO

DALL'ISTANZA ALL'AUTORIZZAZIONE: CHI FA COSA

Flusso procedurale unico: il Comune è lo sportello esclusivo di riferimento per l'organizzatore

02

FASE 02 · VERIFICA

Istruttoria tecnica

Il Comune esamina la documentazione; se l'evento ricade nel pubblico spettacolo, attiva la Commissione di Vigilanza per il parere tecnico.

Uffici comunali/ Commissione di Vigilanza

ITER AMMINISTRATIVO

DALL'ISTANZA ALL'AUTORIZZAZIONE: CHI FA COSA

Flusso procedurale unico: il Comune è lo sportello esclusivo di riferimento per l'organizzatore

03

FASE 03 · PROVVEDIMENTO

Rilascio autorizzazione

Il Comune emette il titolo autorizzatorio definitivo contenente tutte le prescrizioni operative vincolanti per il regolare svolgimento.

Titolo unico abilitativo

ITER AMMINISTRATIVO

DALL'ISTANZA ALL'AUTORIZZAZIONE: CHI FA COSA

Flusso procedurale unico: il Comune è lo sportello esclusivo di riferimento per l'organizzatore

Principio di semplificazione: l'organizzatore non deve interfacciarsi singolarmente con Prefettura U.T.G. o Questura, salvo i casi espressamente riservati dalla legge o in presenza di criticità segnalate dal Sindaco o dal Presidente della Commissione Comunale di Vigilanza.

TIPOLOGIE DI MANIFESTAZIONE

PUBBLICO SPETTACOLO O ALTRO EVENTO: DUE PERCORSI

REGIME ART. 80 TULPS

Pubblico spettacolo

Concerti, spettacoli all'aperto con palchi, festival e aree allestite con recinzioni o strutture per lo stazionamento del pubblico.

Procedura obbligatoria:

- Parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza (CCVLPS/CPVLPS).
- Verifica di agibilità dei luoghi e collaudo delle strutture prima dell'ingresso del pubblico.
- Prescrizioni antincendio e sanitarie vincolanti nella licenza finale.

TIPOLOGIE DI MANIFESTAZIONE

PUBBLICO SPETTACOLO O ALTRO EVENTO: DUE PERCORSI

MANIFESTAZIONI SENZA STRUTTURE

Altri eventi all'aperto

Sagre, fiere, mercatini rionali, celebrazioni religiose o raduni senza recinzioni o strutture specifiche per lo spettacolo.

Procedura diretta:

- Il Comune autorizza direttamente l'occupazione di suolo e l'evento.
- Nessun passaggio formale alla Commissione di vigilanza ex art. 80.
- Applicazione delle Linee Guida allegate alla Direttiva 2018: definiscono varchi, soccorso e capienza.

COORDINAMENTO PROVINCIALE

QUANDO ENTRA IN GIOCO LA PREFETTURA U.T.G.

Segnalazione qualificata

Il Sindaco o il Presidente della Commissione informano la Prefettura se emergono criticità: tipologia di evento, luogo, numero di partecipanti.

Convocazione del CPOSP integrato

Il Prefetto può portare il caso al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato al Comandante dei Vigili del fuoco.

Definizione integrata delle misure

Il Comitato definisce la security e valuta la safety, anche modificando le misure dell'organizzatore.



DIRITTO DI RIUNIONE COSTITUZIONALE

CORTEI E RIUNIONI (ARTT. 18 E 25): IL RUOLO DEL QUESTORE

La disciplina degli eventi dinamici e delle manifestazioni di natura politica, sindacale o religiosa

ART. 18 T.U.L.P.S. · PREAVVISO DI PUBBLICA RIUNIONE

Competenza esclusiva

I promotori di cortei o manifestazioni in luogo pubblico devono darne preavviso al Questore almeno 3 giorni prima.

Non è un'istanza di autorizzazione, ma un atto costituzionalmente protetto.

DIRITTO DI RIUNIONE COSTITUZIONALE

CORTEI E RIUNIONI (ARTT. 18 E 25): IL RUOLO DEL QUESTORE

La disciplina degli eventi dinamici e delle manifestazioni di natura politica, sindacale o religiosa

ART. 25 T.U.L.P.S. · FUNZIONI E CORTEI RELIGIOSI

Processioni e culti

Regime speciale per funzioni, cerimonie e pratiche religiose all'aperto, parimenti assoggettate al preavviso all'autorità di P.S.

Valutazione dei percorsi e delle interferenze viabilità.

DIRITTO DI RIUNIONE COSTITUZIONALE

CORTEI E RIUNIONI (ARTT. 18 E 25): IL RUOLO DEL QUESTORE

La disciplina degli eventi dinamici e delle manifestazioni di natura politica, sindacale o religiosa

RISCHIO ATTIVAZIONE CPOSP INTEGRATO

Eventi a rischio elevato

Solo in caso di alto profilo di rischio il Questore porta l'evento in Comitato per definire prescrizioni di security e safety con i Vigili del Fuoco.

Ordinanza di servizio e vigilanza dinamica.

AMBITO TECNICO E PARAMETRI

LE LINEE GUIDA SUL RISCHIO: AMBITO E RIFERIMENTI

Quadro di raccordo tra normativa settoriale e disposizioni della Direttiva 18 luglio 2018

TIPOLOGIA EVENTO	INQUADRAMENTO NORMATIVO	APPLICAZIONE LINEE GUIDA 2018
Eventi all'aperto non art. 80 Sagre, fiere, feste civiche	Autorizzazione comunale diretta all'occupazione di suolo e somministrazione	Ambito di applicazione principale: forniscono i parametri vincolanti per accessi, esodo e antincendio.
Pubblico spettacolo Concerti, arene all'aperto	DM 19 agosto 1996 oppure RTV 15 Regola tecnica locali e luoghi di pubblico spettacolo	Riferimento integrativo: supportano la Commissione di vigilanza nella gestione dell'affollamento esterno.
Manifestazioni sportive Gare all'aperto, podistiche	DM 18 marzo 1996 Norme di sicurezza impianti sportivi	Riferimento sussidiario: si applicano alle aree esterne all'impianto destinate al pubblico non pagante.



2018

non abrogano le regole tecniche vigenti su L.P.S., ma colmano il vuoto per tutte le manifestazioni all'aperto storicamente prive di norme di prevenzione incendi dedicate.

REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ MEZZI

ACCESSO SOCCORSO: I NUMERI DA RISPETTARE

Requisiti dimensionali e geometrici inderogabili per l'accesso dei mezzi dei Vigili del Fuoco e delle ambulanze.

3,50 M — Larghezza netta carreggiata

Altezza libera minima non inferiore a **4,00 m**

13 M — Raggio di volta minimo

Pendenza massima del percorso carrabile ≤ **10%**

20 T — Resistenza al carico complessivo

Ripartita: **8 t** asse anteriore, **12 t** asse posteriore

AREE AMMASSAMENTO · SPAZI LIBERI DEDICATI ALLA GESTIONE MAXI-EMERGENZE



MODELLO DI CALCOLO OPERATIVO

CAPIENZA E VIE DI ESODO: COME SI CALCOLANO

Formule dimensionali prescritte dalla Direttiva ed esempio applicativo a scopo illustrativo

PARAMETRI DELLA DIRETTIVA

Densità di affollamento

Massimo **2 persone/m²** della superficie lorda calpestabile al netto di ostacoli, palchi e banchi.

Capacità di deflusso

Fissata in **250 persone per modulo** (1 modulo = 0,60 m di larghezza utile).

Varchi minimi e controllo

Almeno **3 uscite contrapposte**, ciascuna di larghezza ≥ 2,40 m (4 moduli). Ingressi con conta-persone o titoli gratuiti.

SIMULAZIONE DIMOSTRATIVA · NON VINCOLANTE

Area netta piazza

1.500 m²

Capienza massima (2 p/m²)

3.000 PERSONE

Dimensionamento varchi di esodo:

Moduli necessari: **3.000 / 250 = 12 moduli totali** (pari a 7,20 m lineari netti).

Configurazione minima: **3 varchi da 2,40 m** (4 moduli cad.) garantiscono esattamente i 12 moduli richiesti, distribuiti su lati contrapposti.

ESEMPIO DIMOSTRATIVO DI CALCOLO AI SENSI DELL'ALLEGATO TECNICO

➢TITOLO IX: TRIBUNE

- ❑No Posti in piedi
- ❑UNI 9217
- ❑Il numero dei posti: 10 persone ogni 4,8 m

(D.M. 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi)

➢13.2 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA

- ❑Installazione dei gruppi elettrogeni conforme.
- ❑Livello di illuminazione 5 lux uscite e 2 lux negli altri ambienti
- ❑Lampade con alimentazione autonoma (almeno 1 ora)

(Da valutare l'affidabilità dell'illuminazione pubblica e/o dei generatori degli autonegozi e delle bancarelle)

- ❑Quadro elettrico facilmente accessibile, segnalato e protetto dall'incendio.



➢ **TITOLO XIV: SISTEMA DI ALLARME**

Allarme acustico per avvertire le persone presenti di una condizioni di pericolo in caso di incendio



➢ **15.2 ESTINTORI**

- ❑ Posizione facilmente accessibile e visibile
- ❑ appositi cartelli segnalatori
- ❑ Uno ogni 200 m^2
- ❑ Capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC
- ❑ Estintori idonei per aree specifiche



➢ **15.3.4 IMPIANTO IDRICO ESTERNO**

- ❑ Un idrante DN 70 > 2000 spettatori

(con idonei raccordi)

- ❑ 460 l/min, 60 min, pressione 3 bar.



SICUREZZA NELLO SPETTACOLO

Carichi sospesi negli spettacoli: cosa chiede la circolare 2023

Requisiti tecnici, calcoli e documentazione per allestimenti temporanei e permanenti.

Ministero dell'Interno · Guida tecnica per progettisti e verificatori

EVOLUZIONE NORMATIVA

Allestimenti complessi, controlli più rigorosi

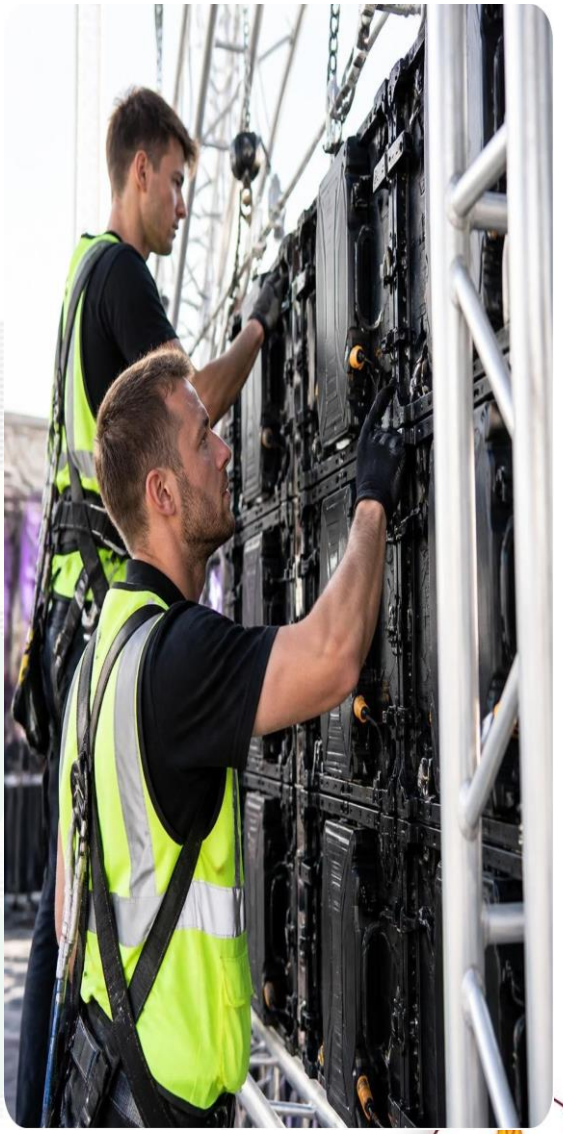
L'evoluzione scenotecnica impone masse crescenti sospese sopra aree occupate da pubblico e lavoratori, con movimenti dinamici automatizzati in tempo reale.

Sostituzione della Circolare n. 1689/2011

Superato il regime previgente con regole specifiche per carichi dinamici complessi.

Risposta agli incidenti internazionali

Cedimenti strutturali e cadute di led-wall hanno reso imprescindibili coefficienti raddoppiati e ridondanze obbligatorie.



QUADRO ISTITUZIONALE

Chi controlla: le Commissioni di vigilanza

L'agibilità dell'evento poggia sull'art. 80 del T.U.L.P.S., che subordina ogni licenza di pubblico spettacolo alla verifica preventiva di solidità e sicurezza.

ARTT. 141 E 141-BIS

CPV e CCV

Commissioni provinciali o comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo: esprimono il parere vincolante collegiale.

Parere vincolante

COMPETENZA STRUTTURALE

Genio Civile / Tecnico Comunale

L'ingegnere del Genio Civile o il dirigente dell'ufficio tecnico comunale valuta la solidità strutturale, i carichi trasmessi e le verifiche statiche.

Verifica statica



DEFINIZIONI DI BASE

Cos'è un carico sospeso, fisso o dinamico

Fisso

Vincolato a uno o più punti di una struttura portante, con funi, tiranti, catene o staffe.

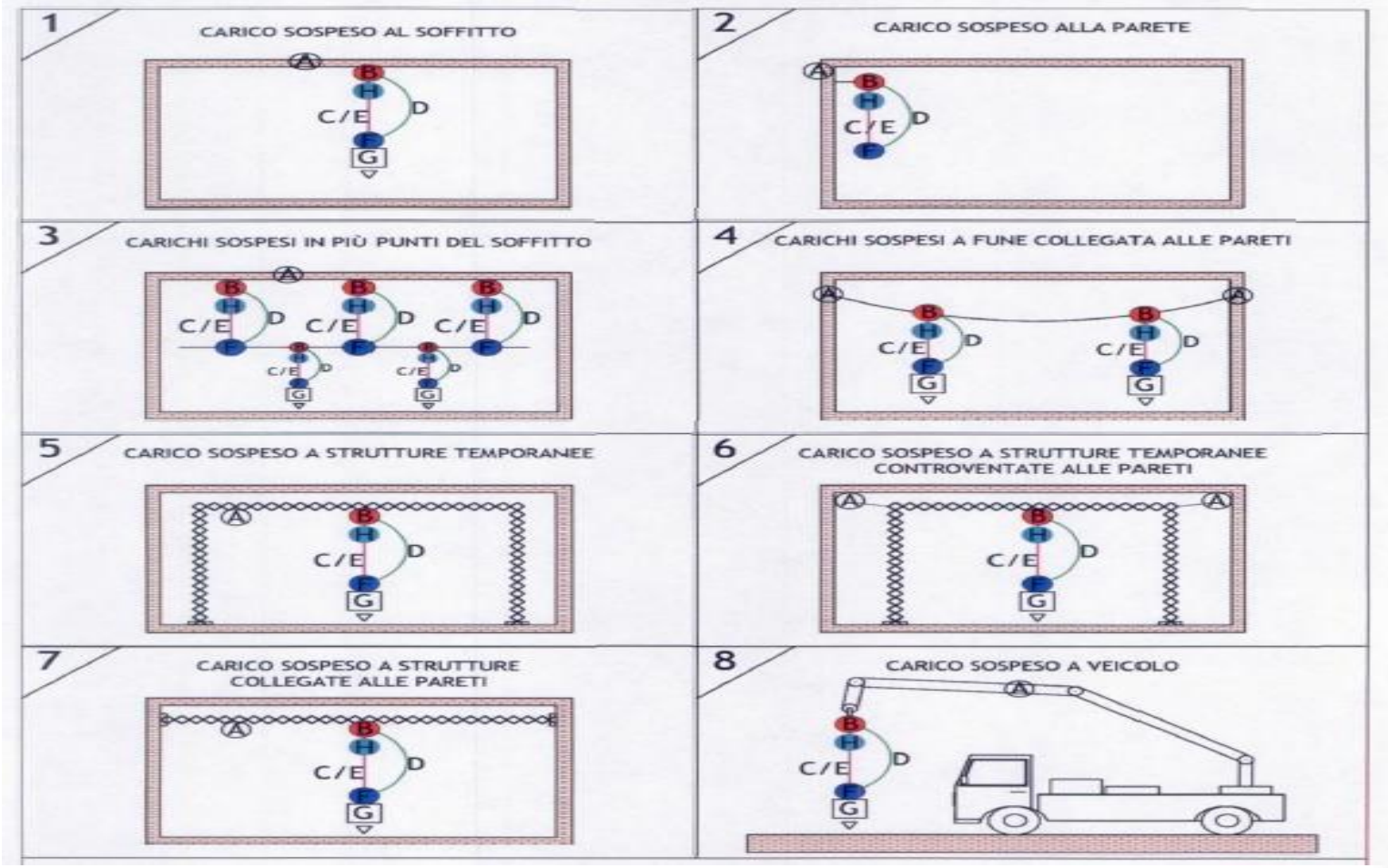
Dinamico

Movimentato da macchina o sistema di sollevamento in una o più direzioni.

Esempi: led-wall, proiettori, americane, diffusori audio, pedane per scene o artisti.

Schemi ricorrenti di sospensione

La circolare censisce le casistiche tipiche d'impiego. Per schemi diversi è obbligatorio un elaborato analitico dedicato dal progettista.



Ogni collegamento ha un ruolo, con una ridondanza di sicurezza

Linea di sospensione

A · Sostegno

B-C · Vincoli

E · Motore

Struttura di sostegno, vincoli, collegamento principale, motore o paranco, carico.

D · Collegamento di sicurezza

Il progettista stabilisce quante ridondanze servono in base all'analisi di sicurezza.

H · Sistema di pesatura

Per controllare i carichi.

CRITERI DI DIMENSIONAMENTO

Coefficienti di sicurezza minimi:

Valgono per l'intero sistema e ciascuna ridondanza;
il vento si calcola secondo le NTC 2018.

CARICHI STATICI

6

Coefficiente minimo 6:1

CARICHI DINAMICI

10

Coefficiente minimo 10:1

1 t dinamico → sistema verificato per 10 t

PROGETTAZIONE E COMPETENZE

Il progetto del tecnico abilitato

Il fascicolo deve essere redatto e sottoscritto da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito industriale nei limiti delle rispettive competenze).

1. Relazione e carichi

Descrizione del sistema, calcolo puntuale delle masse, baricentri e verifica statica delle strutture portanti secondo le NTC 2018.

2. Ridondanze

Schemi di sicurezza secondaria, verifica dell'impatto da caduta libera e dimensionamento degli ancoraggi di soccorso.

3. Schede tecniche

Fascicoli tecnici dei componenti commerciali: grilli, funi, paranchi, celle di carico, certificazioni CE e libretti d'uso.

VERIICHE PRELMINAR E IN FASE DI ISPEZIONE

La VERIFICA della Commissione

Relazione e planimetria redatta e sottoscritto da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito industriale nei limiti delle rispettive competenze).

1. Verifiche dei carichi

Certificazione che pesi e posizioni corrispondono al progetto, con i certificati dei componenti.

2. Sistema in opera

Certificazione di idoneità del sistema in opera e della procedura di movimentazione.

3. Fascicolo per la Commissione

preparare il fascicolo completo da consegnare nel Corso della seduta della Commissione.



.....progettare la sicurezza antincendio.....

.....predisporre piano di gestione.....






IDRANTE








EVACUATION PLAN
run.

SCUSATE
L'ATTESA
FAREMO LE COSE
per BENE


IN CASO D'INCENDIO
SCAPPARE
PRIMA DI SCRIVERLO
SU FACEBOOK
GRAZIE, LO STAFF

Procedura Gestione Sicurezza

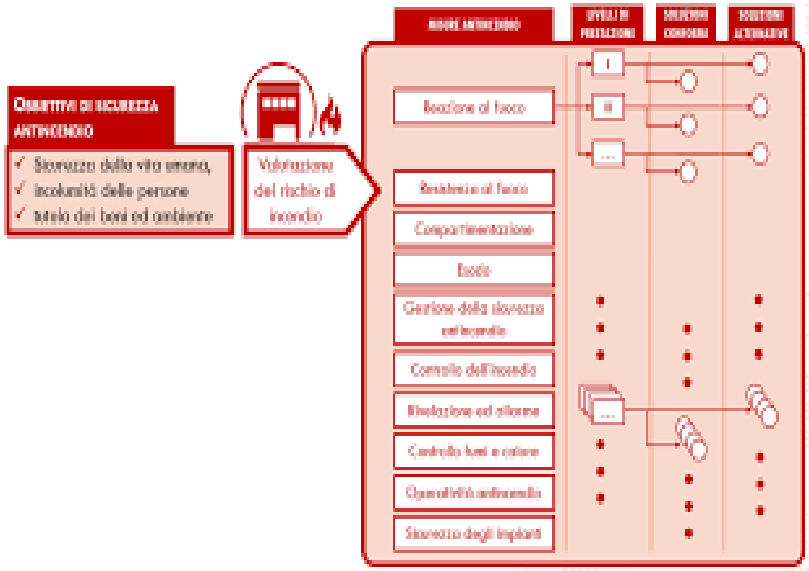


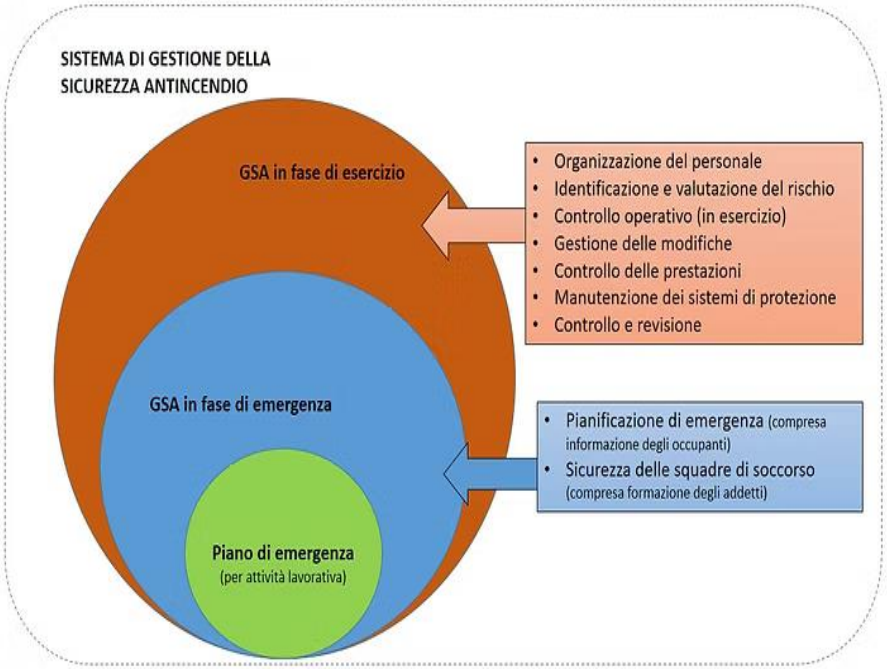
- ❑ Verificare il titolare della Licenza
- ❑ Valutazione del rischio interferenziale
- ❑ Valutazione del progetto
- ❑ SCIA antincendio
- ❑ GSA





Gestione della sicurezza Antincendio






SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
GSA in fase di esercizio
GSA in fase di emergenza
Piano di emergenza
(per attività lavorativa)
• Organizzazione del personale
• Identificazione e valutazione del rischio
• Controllo operativo (in esercizio)
• Gestione delle modifiche
• Controllo delle prestazioni
• Manutenzione dei sistemi di protezione
• Controllo e revisione
• Pianificazione di emergenza (compresa informazione degli occupanti)
• Sicurezza delle squadre di soccorso (compresa formazione degli addetti)


Security manager

SANZIONI PENALI

Art. 681 Codice Penale

Apertura abusiva di locale di Pubblico Spettacolo

Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 103.



Art. 437 Codice Penale

Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

In mancanza della S.C.I.A.
D.Lgs 139 - 8 marzo 2006
Art. 20 comma 1

Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi (S.C.I.A.), ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1.

SANZIONI PENALI

OMESSA RICHIESTA DI RILASCIO O RINNOVO DEL C.P.I.

*Viene equiparata alla **mancata presentazione della SCIA***



*"Le sanzioni penali previste per l'omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all'**articolo 20**[4] del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a **tutte le attività** individuate nell'**allegato I** in caso di mancata presentazione di SCIA." (Interpretazione fornita con Lett.circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011).*

*In base a tale interpretazione le sanzioni penali si applicano a **tutte le "attività soggette" (di cat. A, B e C),** e non solamente a quelle di cat. C.*

[4] ***Art. 20** del D.Lgs 139/06 – Sanzioni penali e sospensione dell'attività - **Comma 1**: Chiunque, in qualità di **titolare** di una delle **attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato** medesimo è punito con l'**arresto sino ad un anno o con l'ammenda da € 258 a € 2.582**, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il D.P.R., previsto dall'art. 16, co. 1 (cioè il D.P.R. n. 151/2011).*

SANZIONI PENALI

ATTESTAZIONE DI FATTI NON RISPONDENTI AL VERO NELLE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO DEL C.P.I.

*Le pene previste in tal caso dall'**articolo 20 comma 2**[5] del d.lgs. 139/06, sono rappresentate dalla **reclusione** e **multa.***

*Si tratta pertanto di un **delitto**, reato più grave di quelli contravvenzionali (puniti con arresto o ammenda) che contraddistinguono in genere le inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.*

[5] ***Art. 20** del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività - **Comma 2**: Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, **attesti fatti non rispondenti al vero** è punito con la **reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro**. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.*

SANZIONI PENALI

La procedura del D.Lgs. n. 758/1994 per i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi sul lavoro (D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81)

*Il Capo II del D.Lgs. n. 758/1994 prevede una causa speciale di estinzione dei **reati di tipo contravvenzionale** in materia di **sicurezza ed igiene del lavoro** puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, in base alle norme indicate nell'**allegato I** del decreto.*

L'estinzione è collegata al verificarsi di due successivi eventi:

- ✓ *Adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza.*
- ✓ *Pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.*

SANZIONI PENALI

CONTRAVVENZIONE PIÙ RICORRENTE ALLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 IN FASE DI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI:

Violazione dell'Art. 46, comma 2: *Omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori relativamente alla:*

- *Mancata effettuazione dei lavori di cui al progetto approvato*
- *Mancato rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica*

*(punito dall'Art. 55 comma 5 lett. c con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da **1.200 a 5.200 euro**).*

FOLLOW - UP QUESTIONS



« Una catena è forte quanto il suo anello più debole. » (Christiaan Barnard).



Grazie per l'attenzione



Gennaro SENATORE
Via Paronese 100
59100 Prato
0574/6278266
gennaro.senatore@vigilfuoco.it

N.B. In questa presentazione sono stati riutilizzati alcuni schemi e figure tratti da lavori della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica (Dip. VV.F) e da lavori di colleghi, presentati in altri corsi e convegni inerenti al Codice di prevenzione incendi.